



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 105/10

di iniziativa del Consigliere G. AIETA, A. SCALZO recante:

"Valorizzazione e potenziamento del turismo religioso e del sistema dei Santuari
Mariani presenti sul territorio calabrese"

relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	10/12/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	10/12/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 16/12/2015

Normativa comunitaria

Risoluzione del Comitato dei Ministri dell'Unione Europa n. 52 pag. 3
dell'08.12.2010
*on the rules for the award of the "Cultural Route of the Council of Europe"
certification*

Normativa nazionale

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 art. 22 pag. 10
*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio.*

Normativa regionale

Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 pag. 12
Riordino dell'organizzazione turistica regionale.

Normativa comparata

REGIONE PIEMONTE - L.R. 23 ottobre 2006, n. 34 pag. 34
Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso

Documentazione correlata

Quattordicesimo rapporto sul turismo in Calabria pag. 36
Estratto – Turismo religioso

DECRETO n. 16457 del 30 dicembre 2011 pag. 59
*Progetti di eccellenza ai sensi dell'art.1 comma 1228 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 modificato dall'art.18 della legge 18 giugno 2009,
n.69 – Approvazione schema di convenzione e allegati*

ACCORDO DI PROGRAMMA 20 aprile 2012 pag. 60
*"Progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema
turistico nazionale" – Progetto "Culto&Cultura, progettazione e
realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso"*

ITINERARI CULTURALI - Note di sintesi.

Con la **Risoluzione del Comitato dei Ministri (2010)52**, sono state stabilite le regole per l'assegnazione della certificazione "Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa".

Il programma "**Itinerari Culturali**" è stato lanciato dal Consiglio d'Europa nel 1987, con l'obiettivo di dimostrare, attraverso un viaggio nello spazio e nel tempo, come il patrimonio culturale e la cultura dei diversi Stati d'Europa contribuissero a creare un patrimonio culturale condiviso.

Nel dicembre del 2010, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato **una Risoluzione CM/Res(2010)53** che istituisce un Accordo Parziale Allargato, con lo scopo di rafforzare il potenziale degli itinerari culturali in materia di cooperazione culturale, sviluppo territoriale sostenibile e coesione sociale, con particolare attenzione a temi di importanza simbolica per l'unità europea: storia, cultura e valori nonché la scoperta di destinazioni meno conosciute. Esso contribuisce a rafforzare la dimensione democratica dello scambio e del turismo culturale attraverso il coinvolgimento di reti e associazioni locali, enti locali e regionali, università e organizzazioni professionali, nonché alla conservazione di un variegato patrimonio attraverso itinerari turistici e progetti culturali fondati su temi ed itinerari turistici alternativi.

Gli Itinerari che aspirano ad ottenere la certificazione devono:

- focalizzarsi su un tema rappresentativo dei valori europei e comune a più paesi;
- svilupparsi lungo un itinerario storico o un percorso fisico (caso del turismo culturale);
- dare vita a progetti di cooperazione multilaterale a lungo termine in uno dei settori prioritari (ricerca scientifica, conservazione e valorizzazione del patrimonio, scambi culturali ed educativi tra giovani europei, pratiche culturali e artistiche contemporanee, turismo culturale e sviluppo sostenibile);
- essere gestito da una o più reti indipendenti e strutturate (nella forma di un'associazione o una federazione di associazioni).

La certificazione "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa" è attribuita dal Consiglio di Amministrazione dell'Accordo e sulla base della Risoluzione del Comitato dei Ministri (2010)52 valuta periodicamente i percorsi già certificati.

L'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali, organo tecnico istituito nel 1998, ha il compito di esaminare i nuovi progetti, monitorare le attività sul campo ed il lavoro delle organizzazioni partner, nonché diffondere informazioni e documenti.



**Resolution CM/Res(2010)52
on the rules for the award of the “Cultural Route of the Council of Europe”
certification**

*(Adopted by the Committee of Ministers on 8 December 2010
at the 1101st meeting of the Ministers’ Deputies)*

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members and that this aim may be pursued through joint action in the cultural field;

Considering that the main aims of European cultural co-operation are to promote the European identity in its unity and its diversity; to preserve the diversity of Europe’s cultures; to encourage intercultural dialogue and to facilitate conflict prevention and reconciliation;

Considering that highlighting the influences, exchanges and developments which have formed the European identity can facilitate awareness of a European citizenship based on the sharing of common values;

Considering that it is essential for younger generations to acquire this awareness of a European identity and citizenship and the common values on which they are based;

Considering that in order to uphold these common values and make them more tangible, it is necessary to promote an understanding of Europe's history on the basis of its physical, intangible and natural heritage, so as to bring out the links which unite its various cultures and regions;

Noting that the identification of European values and a common European cultural heritage may be achieved via cultural routes tracing the history of peoples, migrations, and the spread of the major European currents of civilisation in the fields of philosophy, religion, culture, the arts, science, technology and trade;

Aware that such routes lend themselves to long-term European co-operation programmes in the fields of research, heritage enhancement, culture and the arts, cultural and educational youth exchanges, cultural tourism in Europe and sustainable cultural development;

Considering that such co-operation mobilises and brings together a large number of individuals, organisations, institutions and structures in Europe, and thereby contributes to the process of European construction;

Considering that in order to provide an intellectual and technical support to this co-operation, which requires considerable human and financial resources, a formal operational framework should be established enabling the reaffirmation of fundamental

values, the qualitative and quantitative assessment of implementation, training of actors and a coherent communication;

Considering that such a framework enables common objectives to be pursued and guarantees the quality of the initiatives undertaken;

Considering Resolution CM/Res(2010)53 establishing an Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes (hereafter "EPA");

Having regard to the objectives and activities of the EPA,

Adopts this resolution which annuls and replaces Resolution CM/Res(2007)12 on the cultural routes of the Council of Europe of 10 October 2007;

Adopts the rules for the award of the "Cultural Route of the Council of Europe" certification which are appended to this resolution.

Appendix to Resolution CM/Res(2010)52

Rules

The certification "Cultural Routes of the Council of Europe" may be granted to projects which deal with a theme that complies with the eligibility criteria in part I below, involve priority actions as indicated in part II and are presented by a single network meeting the criteria in part III.

I. List of eligibility criteria for themes

Themes must satisfy all of the following criteria:

1. the theme must be representative of European values and common to several countries of Europe;
2. the theme must be researched and developed by groups of multidisciplinary experts from different regions of Europe so as to ensure that the activities and projects which illustrate it are based on consensus;
3. the theme must be illustrative of European memory, history and heritage and contribute to an interpretation of the diversity of present-day Europe;
4. the theme must lend itself to cultural and educational exchanges for young people and hence be in line with the Council of Europe's ideas and concerns in these fields;
5. the theme must permit the development of initiatives and exemplary and innovative projects in the field of cultural tourism and sustainable cultural development;
6. the theme must lend itself to the development of tourist products in partnership with tourist agencies and operators aimed at different publics, including school groups.

II. List of priority fields of action

The projects must pertain to the following priority fields of action, while fulfilling the criteria enumerated below for each field of action:

1. Co-operation in research and development

In this field of action, the projects must:

- play a unifying role around major European themes, enabling dispersed knowledge to be brought together;
- show how these themes are representative of European values shared by several European cultures;
- illustrate the development of these values and the variety of forms they may take in Europe;
- lend themselves to research and interdisciplinary analysis on both a theoretical and a practical level.

2. Enhancement of memory, history and European heritage

In this field of action, the projects must:

- enhance physical and intangible heritages, explain their historical significance and highlight their similarities in the different regions of Europe;
- take account of and promote the charters, conventions, recommendations and work of the Council of Europe, UNESCO and ICOMOS relating to heritage restoration, protection and enhancement, landscape and spatial planning;
- identify and enhance European heritage sites and areas other than the monuments and sites generally exploited by tourism, in particular in rural areas, but also in industrial areas in the process of economic restructuring;
- take account of the physical and intangible heritage of ethnic or social minorities in Europe;
- contribute through appropriate training, to raising awareness among decision makers, practitioners and the general public of the complex concept of heritage, the necessity to protect, interpret and communicate it as a means for sustainable development, and the challenges and opportunities it represents for the future of Europe.

3. Cultural and educational exchanges for young Europeans

In this field of action, the projects must:

- include the organisation of activities with groups of young people in order to promote in-depth exchanges aimed at developing the concept of European citizenship, enriched by its diversity;

- place the emphasis on personal and real experiences through the use of places and contacts;
- encourage decompartmentalisation by organising exchanges of young people from different social backgrounds and regions of Europe;
- constitute pilot schemes with a limited number of participating countries and be provided with sufficient resources for meaningful assessment in order to generate prototypes that can serve as reference models;
- give rise to co-operation activities which involve educational institutions at various levels.

4. *Contemporary cultural and artistic practice*

In this field of action, the projects must:

- give rise to debate and exchange, in a multidisciplinary and intercultural perspective, between the various cultural and artistic expressions and sensibilities of the different countries of Europe;
- encourage activities and artistic projects which explore the links between heritage and contemporary culture;
- highlight, in contemporary cultural and artistic practice, the most innovative practices in terms of creativity, and link them with the history of skills development, whether they belong to the field of the visual arts, the performing arts, creative crafts, architecture, music, literature or any other form of cultural expression;
- give rise to networks and activities which break down the barriers between professionals and non-professionals, particularly as regards instruction for young Europeans in the relevant fields.

5. *Cultural tourism and sustainable cultural development*

In this field of action, the projects must:

- take account of local, regional, national and European identities;
- actively involve print and broadcast media and make full use of the potential of electronic media in order to raise awareness of the cultural objectives of the projects;
- promote dialogue between urban and rural cultures, between regions in the south, north, east and west of Europe, and between developed and disadvantaged regions;
- promote dialogue and understanding between majority and minority, native and immigrant cultures;
- open up possibilities for co-operation between Europe and other continents through the special affinities between certain regions;

- concern themselves, in the field of cultural tourism, with raising public awareness, drawing decision makers' attention to the necessity of protecting heritage as part of sustainable development of the territory and seek to diversify both supply and demand, with a view to fostering the development of quality tourism with a European dimension;
- seek partnerships with public and private organisations active in the field of tourism in order to develop tourist products and tools targeting all potential publics.

III. List of criteria for networks

Project initiators shall form multidisciplinary networks located in several Council of Europe member states. Such networks must:

- present a conceptual framework based on research carried out into the theme chosen and accepted by the different network partners;
- involve several Council of Europe member states through all or part of their project(s), without excluding activities of a bilateral nature;
- plan to involve as large a number as possible of States Parties to the European Cultural Convention (ETS No. 18) as well as, where appropriate, other states;
- ensure that the projects proposed are financially and organisationally viable;
- have a legal status, either in the form of an association or a federation of associations;
- operate democratically.

In support of the presentation of their projects, networks must:

- offer a comprehensive programme and specify its objectives, methods, partners, participating countries (current and envisaged), the fields of action involved and the overall development of the programme in the medium and long term;
- identify, in the various member countries of the Council of Europe, the main initiators, participants and other potential partners likely to form a network; specify, where appropriate, at international level, other partner organisations;
 - specify the regions concerned by the project;
 - provide details of their financing and operational plan;
 - append the basic text(s) relating to their legal status.

IV. Certification

1. The certification "Cultural Route of the Council of Europe" is awarded by the Governing Board of the EPA which can, if necessary, seek advice from one or more expert consultants, and after consultation with the Steering Committee on Culture (CDCULT) and the Steering Committee for Cultural Heritage and Landscape (CDPATEP) and, should the Governing Board consider it necessary, other pertinent committees or bodies of the Council of Europe.

In case of negative opinion by the CDCULT or the CDPATEP, the agreement from the Committee of Ministers will be required for the award of the certification.

Projects and themes which help to achieve the Council of Europe political priority objectives are particularly encouraged.

2. Following the award of the certification, the entire mention "Cultural Route of the Council of Europe" and the logo of the Council of Europe must be placed on all communication material, including press releases. A manual with recommendations (or vade mecum) will be provided to networks, in particular as concerns the road signposts.

Whenever possible, the certification accompanied by the Council of Europe logo must appear on road signs and boards indicating the cultural route.

3. Evaluation of networks responsible for projects having received the certification "Cultural Route of the Council of Europe".

Networks must submit every three years a report enabling the Governing Board of the EPA to evaluate their activities in order to ascertain whether they continue to satisfy the criteria in parts I, II, III and IV.2 above.

If the Governing Board of the EPA finds the compliance with parts I, II, III and IV.2 above unsatisfactory it will issue a recommendation in order to ensure this compliance. If the recommendation is not followed within a year, the Governing Board of the EPA may withdraw the certification, after consultation with the CDCULT and the CDPATEP.

In case the CDCULT or the CDPATEP is of the opinion that the certification should not be withdrawn, the agreement from the Committee of Ministers will be required for the withdrawal of the certification.

Networks having received certification in accordance with Resolution CM/Res(2007)12 are subject to the evaluation procedure outlined in point IV.3 of this resolution.

The Governing Board of the EPA decides on the practical modalities of application of this resolution. It may adopt rules of procedure to this effect.

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 art. 22

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Titolo V**TIPOLOGIE DI PRODOTTI TURISTICI E RELATIVI CIRCUITI NAZIONALI DI ECCELLENZA****Capo I****Disposizioni generali**

Art. 22 *Circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia*

1. Al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta per promuovere circuiti virtuosi, in grado di collegare tutta l'Italia e di contribuire strategicamente a creare un'offerta tematica idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali, sono realizzati i circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta e dell'immagine turistica dell'Italia, corrispondenti ai contesti turistici omogenei o rappresentanti realtà analoghe e costituenti eccellenze italiane, nonché veri e propri itinerari tematici lungo tutto il territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventù e per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si definiscono i circuiti nazionali di eccellenza, i percorsi, i prodotti e gli itinerari tematici omogenei che collegano regioni diverse lungo tutto il territorio nazionale, anche tenendo conto della capacità ricettiva dei luoghi interessati e della promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Essi sono individuati come segue:

- a) turismo della montagna;
- b) turismo del mare;
- c) turismo dei laghi e dei fiumi;
- d) turismo della cultura;

- e) turismo religioso;
- f) turismo della natura e faunistico;
- g) turismo dell'enogastronomia;
- h) turismo termale e del benessere;
- i) turismo dello sport e del golf;
- l) turismo congressuale;
- m) turismo giovanile;
- n) turismo del made in Italy e della relativa attività industriale ed artigianale;
- o) turismo delle arti e dello spettacolo. ⁽¹⁸⁾

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato promuove i circuiti nazionali di eccellenza nel contesto nazionale ed internazionale, anche con la partecipazione degli enti locali, delle regioni, delle associazioni di categoria e dei soggetti pubblici e privati interessati che concorrono alla formazione dell'offerta.

(18) Comma così modificato dall'*art. 56, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.

L.R. 5 aprile 2008, n. 8 ⁽¹⁾.
Riordino dell'organizzazione turistica regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° aprile 2008, n. 7, suppl. straord. 11 aprile 2008, n. 4.

TITOLO I
Organizzazione territoriale
Capo I - Obiettivi

Art. 1
Principi e finalità.

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei principi dello Statuto Regionale e della [Legge 29 marzo 2001 n. 135](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione riconosce:

a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria;

b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative;

c) l'importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l'applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale;

d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile;

e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico;

f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico;

g) la promozione di azioni di tutela del turista;

h) la promozione dell'immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale;

i) l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo, nonché mediante le previsioni di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria ⁽²⁾;

i-bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese ⁽³⁾.

3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l'insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

(2) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 28 marzo 2012, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 28 marzo 2012, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 2 *Funzioni.*

1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli *articoli 53 e seguenti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* e successive modifiche.

Capo II - Programmazione regionale

Art. 3 *Piano di sviluppo turistico.*

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo.

3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6.

4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:

a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di marketing per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di Marketing Turistico Regionale. In particolare il Piano di Marketing deve individuare:

- lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;
- il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;
- gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;
- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;

b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:

- le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
 - i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;
 - le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;
 - gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
 - le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
 - le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;
 - gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;
 - le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;
 - i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali;
- c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della [legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) (Legge Finanziaria 2006);
- d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 4

Piano esecutivo annuale.

1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:

- a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;
- b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell'anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.

2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.
3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione.

Art. 5

Sistema dei finanziamenti.

1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dei Sistemi Turistici Locali di cui al successivo articolo 6.

Art. 6

Sistema Turistico Locale ⁽⁴⁾.

1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate.
2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002.
3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell'*articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135* (Riforma della legislazione nazionale del turismo).
4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turistico-alberghiere.

(4) Con *Delib.G.R. 5 febbraio 2009, n. 47* sono state approvate le linee di indirizzo per il riconoscimento dei sistemi turistici locali, ai sensi del presente articolo.

Art. 7*Funzioni del Sistema Turistico Locale.*

1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a:
 - a) sviluppare moderne potenzialità turistiche;
 - b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti;
 - c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione;
 - d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale;
 - e) promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica;
 - f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali;
 - g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un'elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico;
 - h) incrementare e sviluppare la domanda turistica.

Art. 8*Marchio di qualità.*

1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili ⁽⁵⁾.
2. La Regione di concerto con i Sistemi Turistici Locali istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale.
3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

(5) Vedi, al riguardo, la [Delib.G.R. 24 gennaio 2011, n. 22](#).

Art. 9*Comitato istituzionale.*

1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:
 - a) Assessori Provinciali al Turismo;
 - b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo;
 - c) Presidenti degli Enti Parco;
 - d) Rappresentante di Confindustria regionale;
 - e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti;
 - f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo;
 - g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente.

2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi Sistemi Turistici Locali (STL) della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a:

- a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;
- b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese;
- c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.

3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento ⁽⁶⁾.

(6) Vedi, al riguardo, il [Reg. 9 marzo 2009, n. 3](#).

Art. 10

Sistema informativo turistico.

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale.

2. La struttura di cui al comma precedente:

- a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;
- b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;
- c) verifica l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;
- d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;
- e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione;
- f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore;
- g) organizza e sviluppa servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta individuale;
- h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l'organizzazione delle attività di cui al presente articolo.

3. In fase di prima applicazione, e per consentire l'immediato avvio delle attività del sistema informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e previa verifica comparativa dei relativi

curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità già impegnate nelle attività dell'Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007.

4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

Art. 11

Carta dei diritti del Turista.

1. In coerenza a quanto previsto dall'*articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135*, la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sanzionatorio da parte della Regione.

2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato *articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135*, nonché le normative regionali di settore, le informazioni concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del Sistema Turistico Regionale.

3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami.

4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici.

5. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell'immagine turistica regionale svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla Regione.

Art. 12

Albergo diffuso.

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell'Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità.

2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov'è localizzata la reception.

3. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale.

4. La Regione incentiva la realizzazione dell'Albergo diffuso nei centri storici.
5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento ⁽⁷⁾ e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli standard qualitativi e quantitativi dell'Albergo diffuso.

(7) Vedi, al riguardo, il [Reg. 27 ottobre 2008, n. 4](#).

Capo III - Programmazione Provinciale

Art. 13

Programma di accoglienza del turista.

1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.
2. La Provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui al precedente articolo 10.
3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:
 - a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di cui al successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;
 - b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;
 - c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

Art. 14

Uffici Informazione e Accoglienza Turistica.

1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni sistema locale gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati:
 - a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;
 - b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;
 - c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;
 - d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.
2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

- a) comuni;
- b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
- c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 16;
- d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
- e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

Art. 15 *Pro-LoCo.*

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-LoCo ed ai loro Consorzi, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in ⁽⁸⁾:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;
- b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) attività di assistenza e informazione turistica;
- e) attività ricreative e di spettacolo ⁽⁹⁾;
- f) attività di socialità civica ⁽¹⁰⁾.

2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti, sentita l'UNPLI, definiscono ⁽¹¹⁾:

- a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-LoCo e dei loro Consorzi, localizzate nei territori compresi nel Sistema Turistico Locale, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato ⁽¹²⁾;
- b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;
- c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla [legge n. 383/2000](#) ⁽¹³⁾;
- d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;
- e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-LoCo di ogni

ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. La Regione riconosce l'unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali ⁽¹⁴⁾.

(8) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, primo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(9) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, secondo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(10) Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, terzo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(11) Alinea così modificato dall'art. 23, comma 1, quarto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(12) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, quinto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(13) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, sesto alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

(14) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, settimo alinea, *L.R. 26 febbraio 2010, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. La Regione riconosce, infine, l'Unione Nazionale Pro-Loce d'Italia (UNPLI), e le sue attività.».

Art. 16

Albo provinciale.

1. Le Associazioni Pro-Loce, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore.

Capo IV - Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici

Art. 17*Agenzie di viaggio e turismo.*

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui al successivo articolo 21.
2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto.

Art. 18*Attività delle agenzie.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#), nonché dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) "Attuazione della [direttiva 90/314/CEE](#) concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso".
2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:
 - a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
 - b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
 - c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
 - d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
 - e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
 - f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
 - g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
 - h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
 - i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
 - j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's cheque, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
 - k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;

- l) il servizio di informazioni in materia turistica;
- m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
- n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
- o) organizzazioni di attività congressuali;
- p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

Art. 19

Procedure per apertura.

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:
 - a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
 - b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
 - c) la denominazione dell'agenzia;
 - d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;
 - e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
 - f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
 - g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.
2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:
 - a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla [legge 19 marzo 1990, n. 55](#) e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
 - b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
 - c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 33;
 - d) la copia autenticata dell'atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura.

Art. 20
Autorizzazione.

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.
2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura "affiliato".
3. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:
 - a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 25;
 - b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;
 - c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.
5. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.
6. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

Art. 21
Contenuto dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:
 - a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
 - b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
 - c) il direttore tecnico.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.
3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio attività.

Art. 22*Periodo di apertura.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

Art. 23*Redazione e diffusione dei programmi.*

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 25 con l'indicazione dei rischi coperti;
- j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
- k) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
- l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessari all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
- m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#);

n) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) nonché al [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#).

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

Art. 24

Commissioni arbitrali e conciliative.

1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

Art. 25

Obbligo di assicurazione.

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla [legge 27 dicembre 1977, n. 1084](#) e dal [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111](#) e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

Art. 26*Sospensione dell'attività.*

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la Provincia provvede all'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 27*Cessazione dell'attività.*

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

Art. 28*Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo.*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 29*Direttore tecnico.*

1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti ⁽¹⁵⁾:

a) diploma di scuola secondaria superiore;

b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.

2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.

3. La commissione esaminatrice è così composta:

a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;

b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;

c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.

5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.

6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.

7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:

a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18;

b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;

c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

(15) Alinea così modificato dall'art. 2, L.R. 28 marzo 2012, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della medesima legge).

Art. 30

Albo provinciale dei direttori tecnici.

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29;

b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;

c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 23 novembre 1991, n. 392;

d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.

2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Capo V - Professioni Turistiche

Art. 31

Figure delle professioni turistiche.

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
4. [È guida naturalistico-ambientale chi esercita professionalmente l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali, zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale] ⁽¹⁶⁾.
5. [È animatore del patrimonio e delle risorse culturali chi, per professione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio e dei beni culturali del territorio] ⁽¹⁷⁾.
6. [È promotore turistico delle risorse ambientali e culturali chi, per professione, promuove la mediazione delle risorse ambientali e culturali del territorio con le domande e i bisogni della loro fruizione] ⁽¹⁸⁾.
7. [È programmatore e promotore turistico chi, per professione, progetta e promuove l'offerta turistica] ⁽¹⁹⁾.
8. [La Giunta regionale, d'intesa con le Amministrazioni provinciali, con cadenza biennale definirà i titoli necessari per poter acquisire l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche] ⁽²⁰⁾.

(16) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

(17) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

(18) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

(19) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

(20) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.*

Art. 32*Competenze delle Province.*

1. Le Province esercitano le funzioni relative a:
 - a) [indizione ed espletamento con cadenza biennale degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche] ⁽²¹⁾;
 - b) [tenuta degli elenchi delle professioni turistiche] ⁽²²⁾;
 - c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;
 - d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;
 - e) [promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell'ambito dei programmi previsti dall'ordinamento della formazione professionale, anche su segnalazione delle associazioni di categoria delle professioni turistiche] ⁽²³⁾.
2. [L'articolazione ed il contenuto delle prove di esame, le modalità di composizione delle commissioni e di espletamento degli esami di abilitazione e le modalità di tenuta degli elenchi provinciali sono definite con un regolamento da approvarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] ⁽²⁴⁾.
3. [Gli elenchi provinciali delle professioni turistiche sono pubblici e le risultanze sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione] ⁽²⁵⁾.
4. [Gli iscritti ad un elenco provinciale delle guide turistiche hanno diritto ad ottenere la abilitazione anche per la lingua straniera per la quale risultano abilitati in altra provincia] ⁽²⁶⁾.
5. [Il rilascio dell'autorizzazione provinciale per l'esercizio della professione turistica avente validità sull'intero territorio regionale è a cura della Provincia] ⁽²⁷⁾.

(21) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(22) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(23) Lettera abrogata dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(24) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(25) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(26) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

(27) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.

Art. 33*L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento.*

1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.
2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

Art. 34*Divieti.*

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

Art. 35*Sospensione e revoca delle autorizzazioni.*

1. L'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:
 - a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall'evento;
 - b) per iniziativa del Comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 34.
2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi. L'autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell'autorizzazione provinciale sono adottati dal Comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle Province.

Art. 36*Sanzioni amministrative pecuniarie.*

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca l'autorizzazione provinciale a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.
4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 32 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.
6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

Art. 37

Reclami e vigilanza.

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalisticoambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla Provincia.
2. La Provincia, sentito il titolare dell'autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune competente per territorio.

Art. 38

Inapplicabilità.

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal [decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

TITOLO II

Norme finali

Art. 39

Abrogazione di norme.

1. Sono abrogate:

- a) *legge regionale 31 agosto 1973, n. 15* e successive modifiche ed integrazioni;
- b) *legge regionale 2 giugno 1980, n. 23* e successive modifiche ed integrazioni;
- c) *legge regionale 19 aprile 1983, n. 16* e successive modifiche ed integrazioni ⁽²⁸⁾;
- d) *legge regionale 28 marzo 1985, n. 13* e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII;
- e) *legge regionale 8 aprile 1988, n. 11* e successive modifiche ed integrazioni;
- f) *legge regionale 7 marzo 1995, n. 5* e successive modifiche ed integrazioni;
- g) *legge regionale 10 aprile 1995, n. 13* e successive modifiche ed integrazioni.

(28) Lettera così modificata dall'*art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*. La modifica ha riguardato la soppressione delle parole "titolo II" indicate erroneamente dopo le parole "e successive modifiche ed integrazioni", in quanto la suddetta *L.R. n. 16/1983* non è suddivisa nè in titoli nè in nessun altro modo (l'abrogazione pertanto, come confermato dalla soppressione delle suddette parole, si riferisce all'intero testo di detta legge).

Art. 40

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

REGIONE PIEMONTE**L.R. 23 ottobre 2006, n. 34 ⁽¹⁾.****Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 26 ottobre 2006, n. 43.

(2) Con *Delib.G.R. 19 novembre 2007, n. 32-7475* sono state approvate le procedure di valutazione dei progetti predisposti ai sensi della parte prima del Programma annuale 2007, attuativo della presente legge.

Art. 1*Finalità.*

1. La Regione Piemonte riconosce il ruolo fondamentale del turismo religioso e ne incoraggia i flussi, facilita il turismo di ritorno dei piemontesi nel mondo e favorisce la crescita della cultura della solidarietà e della cooperazione internazionale.

Art. 2*Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.*

1. La Regione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 promuove:
- a) interventi volti a far conoscere i Santi sociali ed i Missionari del Piemonte, le attività svolte e le relative località di riferimento;
 - b) azioni volte al recupero del patrimonio culturale, artistico e religioso;
 - c) progetti mirati ad organizzare e gestire l'accoglienza anche a basso costo delle strutture pubbliche e private;
 - d) iniziative tese alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle testimonianze storiche della vita dei Santi sociali e dei Missionari piemontesi, quali la realizzazione di filmati, di musei multimediali, di musei etnografici e di circuiti teatrali;
 - e) interventi per consolidare nel tempo flussi di turismo religioso che permettano l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo culturale, solidale e religioso;
 - f) la formazione di operatori specializzati nel turismo religioso e solidale.

Art. 3*Programma annuale.*

1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere consultivo della Commissione consiliare competente per materia, che lo esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, approva un programma annuale per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 2 ed individua i criteri da seguire per la concessione dei contributi ⁽³⁾.
2. I contributi per le iniziative di cui all'articolo 2 sono concessi nel rispetto della regola del de minimis prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

(3) Con [Delib.G.R. 5 novembre 2007, n. 33-7352](#) è stato approvato il programma annuale 2007 in attuazione del presente articolo.

Art. 4

Relazione al Consiglio.

1. Ogni due anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali sono le modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;

b) quali sono le difficoltà organizzative incontrate nel realizzare gli interventi di promozione del turismo religioso;

c) in che misura le iniziative promosse hanno determinato un aumento del turismo religioso nell'ambito della Regione.

2. La relazione di cui al comma 1 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione Piemonte o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.

Art. 5

Norma finanziaria.

1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, sono previsti, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti di spesa corrente pari a 250.000,00 euro, e di spesa di investimento pari a 750.000,00 euro, rispettivamente iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) 21011 (Turismo sport parchi. Domanda turistica eventi promozionali. Titolo I spese correnti) e 21022 (Turismo sport parchi. Offerta turistica interventi comunitari. Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo di 250.000,00 euro la dotazione finanziaria dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze. Bilanci. Titolo I spese correnti), e riducendo di 288.000,00 euro l'UPB 09012 (Bilanci e finanze. Bilanci. Titolo II spese in conto capitale) e di 462.000,00 euro l'UPB 21022 del bilancio di previsione per l'anno 2006.

3. Per il 2007 e il 2008, agli stanziamenti di 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'[articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'[articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.





REGIONE CALABRIA
Assessorato al Turismo

CALABRIA 2015



Quattordicesimo Rapporto sul TURISMO



ARTEMIS

XI TURISMO RELIGIOSO

Salvatore Nudo

Premessa

Il turismo religioso assume nella società attuale importanza e significati molteplici, perché al viaggio religioso sono collegati aspetti economici, organizzativi e culturali presenti anche in altri fenomeni di mobilità umana. Nelle variegata e molteplici forme attuali della mobilità, il tipico fenomeno del turismo religioso prende rilievo consistente e indicativo.

Esso richiama la prassi antica e tradizionale del pellegrinaggio del quale conserva tracce profonde che ne rilevano una continuità storica, culturale e religiosa di indubbia incidenza simbolica e pratica nel vissuto dell'uomo contemporaneo. Un'indagine sui contenuti del turismo religioso deve necessariamente interrelarsi sia con la storia del pellegrinaggio sia con l'immenso patrimonio dei beni culturali a carattere religiosa. Turismo e pellegrinaggio sono due poli opposti di un viaggio continuo, tra i quali vi sono infinite possibili combinazioni tra sacro e secolare con al centro un'area dove vi è generalmente il turismo religioso. Pellegrino e turista affrontano un viaggio volontario e temporaneo verso un luogo diverso dalla residenza permanente. Il fenomeno del pellegrinaggio/turismo va ricondotto a diversi modelli di vita e comportamento. La distinzione si basa sulle diverse intenzioni dei visitatori, che si muovono con motivazioni intermedie tra turismo e religione, imprimendo allo spazio un significato più o meno intenso, specie allo spazio sacro e conseguentemente attribuiscono un diverso valore d'uso al territorio. Il concetto di turismo religioso si lega alla richiesta di luoghi, dove i visitatori più che la soddisfazione di un'esigenza intima, di fede, tentano di recuperare il senso d'identità con siti che hanno un significato storico e culturale. In un percorso di ricerca sul turismo religioso, è corretto il tentativo di istituire un rapporto di continuità tra fenomeno religioso, pellegrinaggio, turismo a valenza religiosa e la diffusa riscoperta dei beni culturali ecclesiastici e

siti religiosi

Una sintesi che ci fa comprendere come il turismo e il pellegrinaggio possono essere accomunati lo fornisce V. Nocifora che definisce *“turismo religioso quella pratica turistica che ha come meta luoghi che hanno una forte connotazione religiosa ma la cui motivazione è eminentemente culturale e/o spirituale, quando non direttamente etnica, o naturalistica, o a carattere etico/ sociale, ma non religiosa in senso stretto”*.

Turismo e spiritualità sembrerebbero due concetti inconciliabili, invece, stando a dei recenti dati di Coldiretti, il "turismo religioso" risulta essere un fenomeno in continua espansione. Cresce, infatti, il numero di chi lo pratica, in Italia e nel mondo: si stimano tra i 300 e i 330 milioni di viaggiatori l'anno¹ con un fatturato di 5 miliardi di dollari e un enorme potenziale di crescita per l'Italia. Le tradizioni e la cultura religiosa in Italia e la presenza di importanti santuari di riferimento per itinerari spirituali che non hanno eguali nel mondo rappresentano dei punti di forza quali richiamo di flussi turistici motivati da interessi religiosi sul territorio nazionale.

1. Il marketing dell'offerta religiosa

La leva di marketing costituita dal prodotto-viaggio rappresenta, nel settore del turismo religioso, l'assetto più importante e strategicamente fondamentale (Zeithaml, Bitner, Gremler, 2008).

Lo sviluppo del comparto del *tour operating* religioso coincide, del resto, con quello dei pellegrinaggi di massa (che inizia in Europa negli anni '50-'60), standardizzato e diretto ad appagare un bisogno di spiritualità di un individuo che non ha ancora esperienza di viaggio. Non a caso il viaggio religioso "a pacchetto" si diffonde in una società industriale scandita da ritmi precisi e sostanzialmente omogenei (Mazza, 2007).

In quella società intere classi o categorie di individui mostrano profonde omogeneità in termini di ritmi di cultura e bisogni di esperienza re-

¹ Indagine Coldiretti 2014, pubblicata su TTG Italia.

ligiosa, uso del tempo libero, capacità di spesa. Il pacchetto, quindi, risponde alla necessità di semplificare (e velocizzare) l'acquisto di un prodotto complesso, ma anche di ottenere maggiori garanzie di sicurezza, a beneficio di un "pellegrino" o di un "turista di luoghi a vocazione religiosa" essenzialmente inesperto, oltre che migliori opportunità di risparmio (rispetto alla ipotesi della autonoma programmazione e costruzione del viaggio).

Il processo di produzione del pacchetto turistico consiste in un insieme sequenziale di operazioni: dalla progettazione e dalla pianificazione, che comprende la previsione del tipo e della dimensione della domanda e la definizione di un piano di marketing, alla fase di acquisto della capacità presso i fornitori, alla fissazione dei prezzi di vendita, alla progettazione e pubblicazione del catalogo, alla gestione del *booking*, all'erogazione e in particolare all'interazione tra il personale d'assistenza ed il turista, alla gestione dei reclami e alla fase valutativa finale. Tramite questo processo, il *tour operator* religioso mira a dare soluzione a tre problemi centrali connaturati alla sua attività. In primo luogo, dalla funzione di incontro tra domanda e offerta proviene il problema, centrale nella programmazione del *tour operator*, della definizione degli elementi che costituiranno il pacchetto, riguardante la corrispondenza tra le previsioni della domanda e la qualità - quantità di capacità acquisita. In secondo luogo, dalla funzione di riduzione del rischio percepito dal cliente deriva il problema della gestione dell'informazione sul prodotto e sulla marca, che passa fundamentalmente per il catalogo, uno strumento completamente controllabile da parte del *tour operator* e solo parzialmente influenzabile da parte delle agenzie di viaggi, degli enti ecclesiastici e delle organizzazioni di culto. Dalla funzione di riduzione del costo complessivo, infine, deriva il problema della contrattazione efficace con i fornitori delle componenti del viaggio, attività collegata al rispetto di determinati standard qualitativi. In termini operativi, i *tour operator* religiosi si distinguono in relazione alle scelte di specializzazione produttiva adottate, collegate alle specifiche combinazioni "prodotto-mercato" offerte alla clientela. Essi ri-

sultano infatti prevalentemente orientati sia verso una specializzazione di mercato (operata facendo leva sullo sfruttamento delle competenze distintive maturate in località particolari) o verso una specializzazione selettiva (ottenuta offrendo viaggi verso grandi aree geografiche, L'Europa, il Medio Oriente, ecc. con una più ampia scelta di destinazioni e soluzioni di turismo religioso). Le maggiori organizzazioni specializzate in viaggi a sfondo religioso offrono la possibilità di scegliere visite e soggiorni organizzati in tutto il mondo secondo cinque diverse tipologie di itinerari:

a) Itinerari biblici e patristici: comprendono i luoghi santi del Vecchio e Nuovo Testamento dove, secondo la tradizione, hanno vissuto i padri della spiritualità cristiana. Lungo le coste del Mediterraneo, seguendo la rotta che da Betlemme porta a Damasco, Ma'alula, Antiochia, Efeso, Patmos, Malta e Roma, si è sviluppata una geografia sacra attraverso la quale è possibile seguire i segni della rivelazione. La Terra Santa è la meta principale, dove ha avuto inizio la storia della fede cristiana e dove si possono visitare i luoghi evangelici;

b) Itinerari Mariani: questi itinerari toccano i luoghi e i grandi santuari dedicati alla Madonna. Sono inclusi i siti dove la Vergine è apparsa, che hanno come denominatore comune l'immagine della Vergine;

c) Itinerari Missionari: si tratta di destinazioni extraeuropee che hanno visto l'opera di evangelizzazione missionaria. I percorsi toccano località con una propria identità storica, culturale e religiosa e permettono di entrare in contatto con tradizioni spesso antiche, grazie alla rotta dei missionari cristiani che hanno offerto il loro contributo umanitario;

d) Itinerari dell'Europa Cristiana: attraverso questi itinerari si entra in contatto con la grande tradizione religiosa europea, riscoprendola anche attraverso testimonianze artistiche, storiche, politiche e scientifiche;

e) Itinerari dell'Italia Cristiana: oltre a Roma, sono migliaia le città italiane ricche di templi, chiese, basiliche che rientrano negli itinerari dei *tour operator* religiosi.

Mentre il ciclo di vita dei tipi di viaggio risente dei fattori socio-economici (reddito disponibile) e dei trend degli stili di vita presso le aree

d'origine, il ciclo di vita della destinazione risente molto anche degli eventi ambientali (sociali, politici) presso la destinazione stessa (terrorismo, chiusura delle frontiere) o presso l'area geografica a cui appartiene (l'intensificarsi della tensione politica). Il ciclo di vita di una destinazione presenta quindi una curva teorica il cui andamento è sensibilmente vulnerabile da parte di eventi esterni, spesso improvvisi ed incontrollabili. In questo senso, le destinazioni bibliche del Sinai o l'area Medio orientale, che hanno conosciuto uno sviluppo molto intenso sul mercato religioso italiano, sono in realtà sottoposte ad alto rischio politico. Per sua natura, il prodotto del *tour operating* religioso sconta positivamente o negativamente i fattori che condizionano il clima politico e sociale della destinazione: la vulnerabilità del ciclo di vita della destinazione si traduce in vulnerabilità del prodotto, con l'aggravante che la distanza dei mercati (ad esempio l'Italia) dal luogo di fruizione impedisce alla domanda di essere informata con trasparenza sulla situazione della destinazione e quindi il rischio percepito connesso al viaggio amplifica le conseguenze di eventi negativi sull'atteggiamento verso il prodotto. Ne deriva la rilevanza della tematica delle scelte di portafoglio per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo dell'impresa turistica religiosa. Forse mai come negli ultimi anni, caratterizzati da instabilità ed eventi bellici presso numerose destinazioni tradizionali del turismo religioso, quindi da forti oscillazioni non solo nei prezzi dei pacchetti turistici *outgoing*, ma nella loro stessa realizzabilità (si pensi al caso del Libano), è risaltata l'importanza di un portafoglio prodotti equilibrato per fronteggiare cambiamenti ambientali in grado di minare alla base la stabilità del *tour operator* religioso. In condizioni ambientali perturbate, infatti, le imprese che hanno adottato una scelta di marketing concentrato entrano in situazione di rischio. In particolare, sembra critica la posizione di quei *tour operator* che propongono una destinazione Paese o poche destinazioni Paese nella stessa area con un approccio alla domanda indifferenziato, senza cioè aver proceduto ad un'accurata segmentazione. Tanto più che la scarsa redditività sul capitale investito, tipica del settore, non permette ampi margini di manovra

per recuperare un'eventuali crisi. Un elemento positivo dal lato dell'offerta è rappresentato dal fatto che, dal punto di vista strategico, il prodotto del turismo religioso appare del tutto "insostituibile" in relazione alle mete esclusivamente religiose (santuari e luoghi di interesse solo religioso), viceversa, esso può subire la pressione competitiva del turismo tradizionale per le mete che abbinano l'interesse religioso e quello culturale (grandi luoghi santi). Del resto, la risposta al "bisogno irrinunciabile" provato dai potenziali turisti di ogni parte del mondo si focalizza su alcune "aree obiettivo" dalla cui visita ci si attendono esperienze, sensazioni ed emozioni, anche molto diversificate, ma tali da "essere percepite come riflessi diretti di una caratteristica unitaria posseduta dall'area stessa che ne costituisce l'elemento attrattore" (Baldarelli, 2000, p. 6). Questa capacità, presente in determinati luoghi, può essere rappresentata da un modello qualitativo che attribuisce all'area dotata di potenziale di attrazione un "capitale turistico" che, se opportunamente sfruttato, permette di generare una specifica offerta commerciale. Città "sante" come Roma o Assisi possono essere visitate sia nell'ambito di un'iniziativa turistica tout court, sia nel contesto di una proposta di turismo religioso. Due esempi di offerta di prodotti sostitutivi sono costituiti dai viaggi a Roma e a Santiago de Compostela. Nel primo caso, un numero rilevante di turisti approda nella capitale nell'ambito di viaggi tradizionali, pur essendo mossa anche da specifici interessi religiosi. Un analogo fenomeno si verifica per il pellegrinaggio al santuario di Santiago de Compostela, fruibile anche attraverso offerte di viaggio alternative a quelle proposte dagli operatori del circuito "religioso". La proposta moderna, del resto, si rivolge a turisti non esclusivamente religiosi, a vocazione itinerante, disposti a percorrere a piedi un lungo tragitto con tappe giornaliere presso località, opportunamente attrezzate, che a loro volta costituiscono motivi di interesse ed occasioni di visita per testimonianze storiche, valori paesaggistici e tradizioni locali. I risultati positivi dell'offerta attuale del "Camino de Santiago" hanno suscitato l'interesse per la valorizzazione di altri cammini storici europei, anch'essi a cavallo tra turismo e religione, in particolare per la

Via Francigena che, nel tratto italiano, presenta tutte le caratteristiche potenziali per sfruttare un capitale turistico di altissimo valore, distribuito su un ampio territorio, mediante una moderna organizzazione in grado di rispondere alle esigenze di una fascia molto estesa di turisti provenienti da tutte le parti del mondo.

2. L'identikit del pellegrino di oggi

Secondo una recente indagine², in Italia e nel mondo, cresce il numero di chi pratica il "turismo religioso", soprattutto tra chi ha un'età compresa tra i 30 e i 50 anni, la compagine più numerosa dei pellegrini è formata da donne (57%), età compresa tra 51 e 65 anni (42%). La maggior parte dei viaggiatori religiosi è diplomata e sposata con figli. Per quanto riguarda la professione, la prevalenza dei partecipanti dal punto di vista occupazionale è composta per il 42% da pensionati, il 16% da impiegati che comprendono anche religiosi, il 18% da casalinghe, il 7% da lavoratori autonomi, l'8% da operai, il 2% da artigiani, il 3% da dirigenti e il restante 4% da imprenditori.

Il 55% dei pellegrini compie un solo viaggio all'anno, mentre il 27% ne effettua due, il 12% tre viaggi ed il 6% più di tre. Per la scelta degli itinerari del pellegrinaggio, nel 68% prevale la fede nella religione di appartenenza, nel 14% dei casi incide l'aspetto prettamente culturale, minori sono invece le motivazioni di svago (1%) e la curiosità (4%). Stando sempre ai dati forniti dalla Coldiretti, il 44,4% di chi lo pratica si affida per l'organizzazione del viaggio ad agenzie di viaggio e tour operator. Il 32,7% sceglie di partire insieme al proprio compagno/a, il 20% opta per un viaggio organizzato, il 19,7% parte con un gruppo di amici, il 13,3% con la famiglia, mentre il 9,8% viaggia da solo.

Il turismo religioso non riguarda soltanto mete di pellegrinaggio e percorsi di fede, ma richiama anche turisti che vogliono viaggiare per mo-

² Condotta e presentata dal Professor Maurizio Baiocchi al Convegno nazionale CEI (Fano giugno 2011).

tivi culturali, i cosiddetti "turisti della fede", che scelgono, per le loro vacanze, di soggiornare in monasteri, eremi, case d' accoglienza, santuari, conventi.

3. Itinerari del turismo religioso in Calabria

Gli itinerari religiosi sono le vie percorse sin dall'antichità dai pellegrini, che oggi fungono anche da itinerari di grande richiamo turistico.

Uno dei primi itinerari religiosi che ha coinvolto migliaia di pellegrini da tutto il mondo e in ogni epoca storica è stato il Cammino di Santiago de Compostela in Galizia, il lungo percorso di fede che i fedeli fin dal Medioevo seguivano attraverso la Francia e la Spagna per giungere al santuario di Santiago de Compostela presso cui si trova la tomba di San Giacomo.

Da quando il 23 ottobre 1987 il Consiglio d'Europa ha riconosciuto l'importanza dei percorsi religiosi quali veicoli culturali e spirituali di primaria importanza, Santiago de Compostela ha avuto un' impennata che ha portato la città della Galizia ad aggiudicarsi il primato europeo (41,2%) del turismo religioso seguita da Lourdes (35,6%) e da Fatima (29,8%).

Viaggiare seguendo mete religiose non presenta solo profili ludici o culturali ma vuole suscitare emozioni particolari visitando i luoghi religiosi.



Tab. 1 Santuari e luoghi di culto per provincia³

Comune	Provincia	Denominazione Luogo
Conflenti	CZ	Santuario Madonna della Quercia
Soverato	CZ	Chiesa Santa Maria d'Altavilla
Gimigliano	CZ	Santuario Madonna di Porto
Pentone	CZ	Santuario di Maria SS. Delle Grazie di Termini
Torre di Ruggero	CZ	Santuario di Maria Santissima delle Grazie
Cosenza	CS	Duomo
Cassano allo Ionio	CS	Santuario Madonna della Catena
Cerchiara di Calabria	CS	Santuario Santa Maria delle Armi
Luzzi	CS	Abbazia della Sambucina
Paola	CS	Santuario Basilica di San Francesco di Paola
Buonvicino	CS	Santuario della Madonna della Neve
Rossano	CS	Cattedrale della Madonna Achirpita
San Demetrio Corone	CS	Chiesa di Sant'Adriano
San Giovanni in Fiore	CS	Archicenobio
San Sosti	CS	Santuario della Madonna del Pettoruto
Crotone	KR	Duomo
Crotone	KR	Santuario Madonna Nera di Capocolonna
Umbriatico	KR	Cripta di San Donato
Petilia Policastro	KR	Santuario della Santa Spina
Reggio Calabria	RC	Santuario di Maria Santissima della Consolazione
San Luca	RC	Santuario della Madonna della Montagna di Polsi
Melito Porto Salvo	RC	Santuario di Maria Santissima
Stilo	RC	Chiesa della Cattolica
Placanica	RC	Santuario Madonna dello Scoglio
Bivongi	RC	Santuario di San Giovanni Theresti
Squillace	RC	Concattedrale Santa Maria Assunta
Gerace	RC	Santuario della Madonna di Prestarona
Serra San Bruno	VV	Convento della Certosa
Tropea	VV	Santa Maria dell'Isola
Vallelonga	VV	Santuario della Madonna di Monserrato
Parghelia	VV	Santuario Madonna di Porto Salvo
Pizzo	VV	Chiesa della Madonna di Piedigrotta
Mileto	VV	Santuario Natuzza Evolo

Fonte: Guida ISSUU

Accanto alle mete devozionali come San Giovanni Rotondo con il santuario di Padre Pio di Pietrelcina, il santuario della Madonna di Loreto, i luoghi di San Francesco e Santa Chiara in Umbria, crescono di importanza i percorsi devozionali e i santuari della fede anche nel resto

³ Guida ISSUU pubblicata da Abramo per Regione Calabria.

d'Italia. In Calabria esiste un percorso mariano che fa risaltare la particolare devozione della Calabria al culto della Vergine, molti dei luoghi ricordano apparizioni (Conflenti) e prodigi legati a Maria (Santuario di San Luca) oppure sono legati ad immagini che La rappresentano (Rossano Calabro, Cerchiara di Calabria, San Sosti, Melito di Porto Salvo). Profondo è il legame tra Paola e il Santo locale (Francesco), mentre Serra San Bruno ricorda nella propria denominazione il Santo che dalla Francia ha introdotto l'ordine certosino in Calabria. Il Santuario di San Giovanni Theristi a Bivongi è ancora strettamente legato all'antico culto ortodosso d'Oriente, essendo ancora affidato ai monaci basiliani; infine a Petilia Policastro si venera la Santa Spina, reliquia proveniente dalla Corona usata nella crocefissione di Gesù. Il fascino di questo Cammino di Fede non si limita a presentare solo il fascino dei luoghi di culto, ma presenta una varietà di paesaggi e ambienti naturali a elevata biodiversità quali i Parchi Nazionali della Sila dell'Aspromonte e del Pollino.

Oltre ai diversi Musei diocesani di Catanzaro, Squillace, San Marco Argentano, Santa Severina, Gerace, Nicotera Serra San Bruno, Tropea.

4. La Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette (AUREA)

Per il terzo anno consecutivo, Aurea la Borsa del Turismo Religioso e delle Aree Protette, attraverso la collaborazione della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e dell'ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), si è tenuta in Calabria presso il Santuario di San Francesco di Paola, continuando un percorso volto a promuovere e valorizzare l'immenso patrimonio storico, artistico e paesaggistico che caratterizza il territorio.

Aurea ormai è divenuto un punto di riferimento indiscusso e insostituibile per il comparto del turismo religioso perché:

- presenta un turismo consapevole e responsabile, attento a coniugare i valori della religiosità con la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e storico delle destinazioni e dei luoghi di culto;
- propone un nuovo modo di promuovere i territori per poter

- soddisfare le mutate esigenze del viaggiatore per fede;
- mira a fare incontrare le "imprese" del turismo con gli esperti del settore e gli operatori, al fine di elevare ed orientare la qualità dell'offerta innestando un confronto culturale, religioso ed operativo.

Aurea si propone con successo come modello unico nel suo genere, mettendo in rapporto diretto tutti gli elementi che formano il complesso sistema del turismo religioso che richiede sempre risposte di alto profilo culturale.

Del resto il famoso economista tedesco Albert Otto Hirschman affermava che "qualsiasi sviluppo dipende dal suscitare e utilizzare risorse e capacità nascoste, disperse o male utilizzate".

Il segmento del turismo religioso, da decenni in continua crescita nelle statistiche di tutto il mondo, dimostra quanto sia necessario investire in questa direzione, affinché si possa mettere in mostra il grande patrimonio storico-architettonico contenuto nei santuari, nei musei e nelle chiese della Calabria. Un modo concreto per diversificare e destagionalizzare l'ampia offerta turistica della regione, che può diventare una delle leve con cui risollevarne l'economia locale. Un'opportunità in più per i tanti operatori turistici calabresi in termini di crescita e, al contempo, un'occasione tangibile per promuovere al meglio le bellezze del territorio. Un modo intelligente per calamitare nuovi viaggiatori di fede verso gli oltre 100 santuari calabresi e le oltre 2000 chiese, monasteri e musei diocesani. La fede, quasi sempre, va di pari passo con la scoperta dei luoghi e, quindi, con la promozione del territorio. La Calabria, per questo esercito di fedeli offre molti cammini che al percorso di fede affiancano la scoperta dell'innestimabile patrimonio di cui è dotata la regione. Il viaggio ha una sua anima e il turismo religioso, puntando sul *brand* della fede e dell'accoglienza della gente di Calabria, può evidenziare questo aspetto sino al punto da farlo diventare uno dei principali riferimenti tra i tanti elementi attrattori di questa regione del Sud Italia.

5. Progetto Culto e Cultura: progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso

Il progetto “Culto e cultura, progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso” si inserisce nel quadro dei progetti interregionali di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale ed è finalizzato a valorizzare le potenzialità di un turismo religioso e culturale di eccellenza che mira a favorire una maggiore destagionalizzazione della domanda ed una crescita dell'offerta. È un accordo di programma siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo e le Regioni Sicilia e Calabria. Il progetto interregionale (con la Sicilia) prevede una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio lavori (giugno 2012 – maggio 2015). Il progetto intende da un lato effettuare la valorizzazione ai fini turistici dei beni di interesse storico-religioso dall'altro proseguire le attività intraprese (e in parte definite) e realizzate con l'intervento cofinanziato con le risorse della legge 296/96 (Programmi di Sviluppo Turistico Interregionale). In particolare si intende sviluppare un segmento turistico in parte inespresso al fine, anche, di conseguire una maggiore destagionalizzazione della domanda ed una crescita dell'offerta.

Tale obiettivo verrà perseguito attraverso i diversi livelli di intervento:

- valorizzazione dei beni di interesse storico religioso, delle diverse culture e dei valori comuni;
- valorizzazione e promozione dei servizi di accoglienza e fruizione turistica;
- formazione (integrativa) in favore delle risorse umane (guide, accompagnatori, ecc...);
- approfondimenti tematici e animazione territoriale, finalizzati alla creazione e promozione di un'offerta turistica integrata;
- interventi infrastrutturali finalizzati alla valorizzazione delle fruizioni dei siti e dei beni storico religiosi e culturali.

Non può inoltre sottintendersi l'opportunità di promuovere lo sviluppo

di un'offerta turistica congiunta, attraverso la formalizzazione di un club di prodotto, per uno sviluppo socio-economico di quelle aree non tradizionalmente riconosciute come "destinazione turistica" ma ricche di risorse culturali di eccellenza.

6. Analisi degli attrattori turistici attuali e potenziali: i principali attrattori turistici religiosi della Calabria

Nel quadro del progetto interregionale poc'anzi esposto è stata condotta un'attività di studio e di analisi⁴ rivolta ad approfondire la conoscenza del territorio calabrese ai fini della progettazione di itinerari turistici religiosi e a mappare i fabbisogni formativi e di intervento necessari alla loro realizzazione. Il quadro teorico di riferimento utilizzato per realizzare la mappatura dei fattori di attrattività del turismo culturale religioso si è basato sull'idea secondo cui l'offerta turistica di una destinazione derivi dalla valorizzazione e dalla successiva fruizione dei beni presenti sul territorio.

Tali beni, che rappresentano risorse potenzialmente turistiche, diventano fattori di attrattività, e, quindi, risorse turistiche effettive, solo nel momento in cui ne sono garantite l'accessibilità⁵ in senso fisico e informativo e l'organizzazione, intesa come offerta di beni e servizi necessari per la fruizione. Tutto ciò conduce al passaggio a "prodotto turistico", ossia a una proposta che viene scambiata su un mercato. La mappatura dei principali fattori di attrattività è stata effettuata cercando soprattutto di individuare le eccellenze del territorio, le risorse di maggior pregio, ossia tutte quelle risorse e beni che possono rappresentare un elemento distintivo e qualificante non solo dell'area di appartenenza, ma anche del territorio regionale nel suo complesso. Partendo da queste premesse si è proceduto a:


⁴ L'attività è stata condotta da SIAL Servizi S.p.A. Regione Calabria.

⁵ Vedi Cap. III "Turismo accessibile: definizione di un nuovo modello di un di accoglienza e indagine sperimentale".


- effettuare una mappatura dei beni architettonici religiosi di pregio dell'intero territorio calabrese;
- individuare le aree a maggiore attrattività turistica culturale religiosa, secondo il piano di sviluppo turistico sostenibile che evidenzia la presenza di quegli attrattori naturali, culturali e/o paesaggistico/ambientali già oggetto di attenzione e valorizzazione ai fini turistici;
- individuare i principali attrattori turistici culturali religiosi afferenti alle aree a maggiore attrattività turistica, coerentemente con i sottoprodotti o i prodotti specifici e peculiari delle stesse.

In totale sono stati individuati e catalogati 517 attrattori, successivamente "clusterizzati" in 306 attrattori e centri di culto principali (59,2%).

Graf. 1 Attrattori religiosi e altri. Anno 2014



Graf. 2 Riepilogo generale, attrattori/centri di culto principali, e attrattori di rilevante interesse. Anno 2014



Fonte: TI&SI – SIAL Servizi S.p.A. Regione Calabria

Si tratta in questo caso dei beni architettonici religiosi che rappresentano anche dal punto di vista simbolico e culturale il fulcro e il centro della vita religiosa e sociale del territorio e dei piccoli e grandi centri urbani, quali abbazie e monasteri, chiese, duomo, santuari, conventi, ecc.

A questi si aggiungono un totale di 60 (il 10,4%) attrattori di eccellenza e beni di massima rilevanza a livello architettonico, storico, tematico, religioso e culturale in grado di attrarre, in determinate festività, occasioni

ed eventi, flussi di pellegrini e visitatori.

Tab. 2 Attrattori religiosi e altri per provincia. Anno 2014

Tipologia	Attrattori e centri di culto religioso principali	Luoghi e culti religiosi di rilevante interesse	Riti e culti	Musei tematici	Itinerari religiosi	Altri attrattori	Totale
Cosenza	40	22	20	11	12	12	117
Catanzaro	56	6	6	3	5	1	77
Crotone	51	5	5	2	4	3	70
Reggio C.	28	17	16	6	14	8	89
Vibo V.	131	10	10	5	5	3	164
Calabria	306	60	57	27	40	27	517

Fonte: TI&SI – SIAL Servizi S.p.A. Regione Calabria

7. Analisi della domanda: il turismo religioso in Calabria opinioni e atteggiamenti degli italiani

Sempre nel quadro del progetto interregionale, è stata condotta una seconda indagine⁶, dove sono stati analizzati i principali aspetti della domanda turistica “religiosa” attuale e potenziale della Calabria e del resto di Italia relativa al segmento della clientela italiana. L’attenzione si è voluta concentrare sulla conoscenza diretta ed indiretta del turismo religioso in Calabria. In particolare, sono stati approfonditi opinioni, atteggiamenti e conoscenza da parte del turista italiano nei confronti del turismo religioso, affrontando i seguenti argomenti:

- costruzione dell’immaginario e della percezione del turista italiano nei confronti della Calabria;
- conoscenza e attrattività della Calabria come meta turistica religiosa;
- viaggi in Calabria: motivazioni, luoghi visitati, esperienza e vissuto con riferimento specifico al turismo religioso;
- il cliente potenziale del turismo religioso calabrese.

Tale indagine campionaria realizzata tramite metodologia C.A.T.I (*Computer Assisted Telephone Interview*) è stata condotta su un cam-

⁶ L’indagine è stata condotta da SIAL Servizi S.p.A. Regione Calabria.


pione rappresentativo di cittadini residenti nelle regioni italiane ed ha consentito di quantificare la domanda attuale, ossia turisti e visitatori dei principali luoghi di culto e di fede della regione, e di fare una stima della domanda potenziale religiosa. L'obiettivo è quello di approfondire l'analisi sulla conoscenza della Calabria da parte degli italiani come meta turistica religiosa. Il 91,3% dei turisti che hanno scelto la Calabria per le vacanze, hanno optato per una località di mare, visitando anche il territorio del comprensorio scelto. Tra i siti religiosi più gettonati c'è il Santuario di San Francesco da Paola (52,5%), seguono la Certosa di Serra San Bruno⁷, dove arrivano circa 27mila persone all'anno, e Santa Maria dell'isola a Tropea entrambi visitati dall'8,5% di turisti. Di interesse anche il santuario della Madonna della montagna di Polsi con il 5,3%. Tra i luoghi di culto particolarmente visitati, inoltre, spicca il comune di Paravati per via del culto legato alla figura di Natuzza Evolo e il Duomo di Cosenza. Il numero maggiore dei visitatori delle mete religiose sono fra i residenti delle regioni più vicine alla Calabria, in particolare fra le regioni del Sud e delle Isole e soprattutto fra i residenti della stessa regione. Un dato questo che conferma come il turismo religioso sia un in primo luogo un turismo di prossimità (ossia caratterizzato dalla forte prevalenza di turisti locali) e i cui flussi turistici sono riconducibili in gran parte al fenomeno dell'escursionismo, ovvero viaggi svolti durante il week-end o visite di un giorno e spesso senza pernottamento. Il carattere fortemente localistico di tale turismo si spiega con il fatto che molte volte la scelta della meta è condizionata dal livello socio-economico del pellegrino.

Spesso i santuari locali sorgono come luogo di ripiego per quanti non possono permettersi di raggiungere i grandi santuari della tradizione. Essi divengono oggetto di un culto più popolare e meno spirituale dei grandi centri internazionali, perché sono legati alle richieste materiali della gente del popolo che li frequenta⁸.


⁷ Caterina Maniaci in www.liberoquotidiano.it/news/italia 2012.

⁸ Lavorini R. *Il pellegrino cristiano*, 1997, Marietti, Genova.


Graf. 3 Turisti che durante la vacanza in Calabria hanno visitato anche mete religiose. Anno 2014




Graf. 4 Preferenze di vacanza legate alla visita di mete religiose calabresi da parte dei turisti italiani. Anno 2014



Graf. 5 Giorni di permanenza per i turisti religiosi. Anno 2014



Graf. 6 Quale o quali province ha visitato durante il suo viaggio/visita?⁹ Anno 2014



Fonte: TI&SI – SIAL Servizi S.p.A. Regione Calabria

Un ulteriore conferma di quanto appena osservato ci deriva dal dato relativo alla composizione percentuale dei flussi totali di turisti religiosi secondo l'area di provenienza: 2 turisti religiosi su 3, il 67,8% per l'esattezza, provengono dalla stessa Calabria (45,6%) e dalle vicine regioni del Sud (22,2%).

Riguardo al tempo di permanenza la tendenza prevalente riguarda periodi di soggiorno brevi oltre il 51%; di questi il 17,8% si è fermato per un week-end mentre il 33,2% per una visita o escursione di un giorno, per un'altra quota rilevante il periodo di vacanza non ha superato la settimana (30,7%). Tale dato è il linea con quanto affermato in precedenza

⁹ Si noti che a questa domanda si potevano dare più risposte.

342 *Capitolo XI*

sulle peculiarità del turismo religioso che si caratterizza fortemente come turismo escursionistico e di prossimità.

La provincia maggiormente visitata per tutte le aree di provenienza dei turisti è quella di Cosenza con il 75,7% dei casi segue Reggio Calabria e Crotona rispettivamente con il 30,8% e 28,5%.

Tab. 3 Siti religiosi visitati

Comune	Denominazione Luogo	italiani	calabresi
Paola	S. Francesco di Paola	52,5	60,9
Serra San Bruno	Certosa di Serra San Bruno	8,5	11,2
Tropea	S. Maria dell Isola	8,5	1,1
San Luca	Maria Santissima della Montagna di Polsi	5,3	7,2
Oppido Mamertina	Cattedrale Maria SS. Assunta	5,1	2,2
Placanica	Santuario Madonna dello Scoglio	5,1	6,7
Gerace	Convento dei Cappuccini	3,4	2,2
Isola Capo Rizzuto	Duomo Isola Capo Rizzuto	3,4	3,4
Praia a Mare	Santuario della Madonna della Grotta	3,4	-
Crotona	Madonna Nera di Capocolonna	3,4	3,9
Vibo Valentia	Chiostro di Santa Chiara	3,4	-
Paravati	Santuario Natuzza Evolo	3,2	7,2
Taverna	Chiesa di San Domenico	1,7	2,2
Squillace	Concattedrale di Santa Maria Assunta	1,7	5
Morano	Convento dei Frati Cappuccini	1,7	1,1
Cosenza	Duomo Cosenza	1,7	5,6
Parghelia	Santuario della Madonna di Porto Salvo	1,7	-
Grisolia	Santuario di San Rocco	1,7	1,1
Soriano	Chiesa di San Domenico	1,3	1,7
Rossano	Cattedrale della Madonna Achirpita (sec.XI)	-	3,4
Soverato	Chiesa matrice Santa Maria d'Altavilla	-	1,7
Ardore	Santuario Madonna della Grotta	-	1,7
Lungro	Chiesa Cattedrale di San Nicola	-	1,1
Pizzo	Chiesa della Madonna di Piedigrotta	-	1,1
Stilo	Chiesa della Cattolica (sec. X)	-	1,7
Sorbo San Basile	Chiesa dell'Immacolata	-	3,4
Bova Marina	Chiesa dell'Immacolata	-	1,3
San Sosti	Santuario di Maria SS. Del Pettoruto	-	3,9
Gerace	Santuario della Madonna di Prestarona	-	1,1
Cerchiara di Calabria	Santuario di Santa Maria delle Armi	-	4,5
Vibo Valentia	Chiesa ed ex Convento di San Francesco d Assisi	-	2,2
Altomonte	Convento dei Frati Minimi	-	1,1
Nicotera	Convento dei Padri Cappuccini	-	1,7
Belvedere Marittimo	Convento di S. Agostino	-	1,1
Bisignano	Convento San Umile da Bisignano	-	1,1
Cassano	Santuario della Madonna della Catena	-	3,9
Buonvicino	Santuario della Madonna della Neve	-	0,6
Spezzano Albanese	Santuario della Madonna delle Grazie	-	0,6

Fonte: TI&SI – SIAL Servizi S.p.A. Regione Calabria

Tra gli attrattori del turismo religioso più visitati spiccano i complessi monastici calabresi più noti e importanti: con il maggiore numero di indicazioni il Santuario di S. Francesco di Paola sia per i visitatori italiani (52,5%) che per i calabresi (60,9%), a seguire la Certosa di Serra di Serra S. Bruno con l'8,5% e l'11,5% rispettivamente di turisti religiosi italiani e calabresi. A seguire con percentuali meno rilevanti tra i siti religiosi più visitati dai turisti extraregionali troviamo il Santuario Benedettino di Santa Maria dell'Isola di Tropea (8,5%), il Santuario Maria Santissima della Montagna di Polsi di San Luca in Aspromonte con il 5,3% delle indicazioni a fronte del 7,2% dei turisti calabresi, il Santuario della Madonna dello Scoglio con il 5,1% di visitatori italiani e il 6,7% di visitatori locali e la Chiesa di S.S. Maria dell'Assunta di Oppido Mamertina in Aspromonte con il 5,1%.

Tra quest'ultimi, ovvero tra i turisti religiosi calabresi ovviamente come è facile intuire si riscontra un numero maggiore di siti visitati 64 contro i 21 dei turistici extraregionali, tra cui oltre quelli appena citati spicca il luogo di culto di Natuzza Evolo di Paravati (7,2%), il Duomo di Cosenza (5,6%) la Concattedrale di Santa Maria dell'Assunta di Squillace (5%), il Santuario di Santa Maria delle Armi (4,5%) a Cerchiara di Calabria.

Considerazioni finali

Per la Calabria, concepita in netta prevalenza come regione monotematica balneare, l'attivazione di nuove nicchie di turismo, rappresenta un'opportunità da perseguire per differenziare l'offerta ed ottenere una nuova domanda. In particolare, il turismo religioso si pone anche come opzione aggiuntiva per caratterizzare i soggiorni tradizionali. Perché un'ipotesi di sviluppo si possa realizzare è necessario il coinvolgimento e la tessitura di relazioni tra i policy maker Regioni, Province, Comuni, Enti Ecclesiali, Enti archeologici, Enti Parco, *Tour Operator*, Agenzie di *incoming* locali, Associazione di imprenditori, Istituzioni finanziarie al fine di intervenire nella programmazione "turistica", predisponendo una serie di servizi finalizzati all'attivazione e al soddisfacimento di una domanda di

344 *Capitolo XI*

fruizione turistica e integrando, nel sistema turistico locale, la risorsa religiosa, anche nelle sue manifestazioni della devozione popolare.

DECRETO n. 16457 del 30 dicembre 2011

Progetti di eccellenza ai sensi dell'art. 1 comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato dall'art. 18 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – Approvazione schema di convenzione e allegati.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n. 7 del 13 maggio 1996, recante «Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta regionale e sulla Dirigenza regionale».

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e s.m.i.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 24/6/1999, recante «Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 206 del 15/12/2000 recante «D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, ad oggetto – Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione».

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 71 del 2 maggio 2005 emanato, in forza dei poteri conferiti dall'art. 33, comma 8 dello Statuto Regionale, in materia di «Riordino della struttura della Giunta Regionale – con cui è stata definita la struttura organizzativa della Giunta regionale, modificata, per ultimo, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 258 del 14 maggio 2007.

VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 357 del 10/5/2010 e il decreto del Presidente della Regione n. 125 del 12/5/2010 con i quali è stato conferito al dott. Raffaele Rio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento «Turismo, Sport, Beni Culturali, Spettacolo e Politiche giovanili».

RILEVATO che l'art. 1 comma 1228 della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo, la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo di stipulare appositi protocolli di intesa con le Regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

PRESO ATTO che il medesimo art. 1 comma 1228 sopra citato, prevede, altresì il cofinanziamento di iniziative e progetti per le finalità di cui sopra attraverso accordi di programma con le Regioni Territorialmente interessate.

VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 29 aprile 2010, relativa alle modalità di gestione delle risorse statali destinate al cofinanziamento dei progetti in questione.

PRESO ATTO del conseguente Protocollo di Intesa sottoscritto in data 24 giugno 2010 tra il Ministro per il Turismo ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

CHE l'art. 6 del Protocollo d'Intesa, in particolare, disciplina la valutazione dei progetti di eccellenza ad opera dell'apposita Commissione paritetica di valutazione dei progetti, stabilendo al

comma 6, che all'esito della positiva valutazione dei progetti, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziarli attraverso Convenzioni definite «Accordi di Programma» con le Regioni/Province Autonome interessate, adottando il decreto di assegnazione delle risorse.

Delle proposte progettuali che la Regione Calabria, per il tramite del proprio Dipartimento Turismo, unitamente alla Regione Sicilia, ai sensi ed in assoluta coerenza al suddetto protocollo ha elaborato e presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo:

— «Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico» in qualità di soggetto capofila;

— «Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso» in qualità di soggetto partner.

Delle note nn. 10988 e 10989 del 25 luglio 2011, indirizzate al Dipartimento Turismo dell'Ente, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, ha comunicato l'esito dei lavori della predetta Commissione paritetica della valutazione positiva delle proposte progettuali e la possibilità di procedere alla sottoscrizione delle conseguenti Convenzioni definite «Accordi di Programma» da definire e concordare tra le parti.

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 495 del 2/11/2011 con la quale è stata demandata al Dirigente Generale del Dipartimento Turismo la sottoscrizione delle Convenzioni definite «Accordi di Programma» concordati dalle parti e in fase di definizione, nonché al medesimo Dipartimento l'adozione di ogni provvedimento di competenza necessario a garantire l'attuazione dei progetti di eccellenza «Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico» in qualità di soggetto capofila e «Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso» in qualità di soggetto partner, approvati con note nn. 10988 e 10989 del 25 luglio 2011, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo.

TENUTO CONTO dei contatti intercorsi tra il Dipartimento per lo sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria.

DECRETA

Per tutte le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono di seguito riportate come parte integrante del presente dispositivo:

— approvare lo schema di Convenzione definito «Accordo di Programma» ed i relativi allegati, annessi al presente decreto di cui fanno parte integrante e sostanziale, che disciplinano i rapporti economici e giuridici tra la «Regione Calabria e il Dipartimento per lo sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri» per l'attuazione dei progetti d'eccellenza «Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo naturalistico» in qualità di soggetto capofila «Progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del turismo religioso» in qualità di soggetto partner;

— pubblicare il presente atto sul BUR Calabria.

Catanzaro, lì 30 dicembre 2011

Dott. Raffaele Rio

ACCORDO DI PROGRAMMA

**“PROGETTI DI ECCELLENZA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DEL
SISTEMA TURISTICO NAZIONALE”**

**PROGETTO “CULTO & CULTURA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI ITINERARI PER
LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO RELIGIOSO”**

TRA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

E

REGIONE SICILIANA (CAPOFILA)

REGIONE CALABRIA

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo (di seguito anche “**Dipartimento**”), con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano, n. 51, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80188230587), legalmente rappresentata dal Capo del Dipartimento, Cons. Caterina Cittadino, nominata con D.P.C.M. 25 novembre 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2011, reg. n. 1, foglio n. 347

e

la Regione Siciliana (di seguito anche “Beneficiario o Regione Capofila”), con sede in Palermo, via Notarbatolo n. 9, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 80012000826), legalmente rappresentata dal dott. Marco Salerno nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo;

la Regione Calabria (di seguito anche “Beneficiario”), con sede in Catanzaro, via San Nicola n. 6, ivi domiciliata ai fini del presente atto (C.F. 02205340793), legalmente rappresentata dal dott. Raffaele Rio nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo e Politiche Giovanili;

di seguito definite singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO CHE

- l’art. 1, comma 1228, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall’art. 18 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, prevede, per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, la possibilità per il Dipartimento di stipulare appositi protocolli d’intesa con le Regioni e gli enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- il citato art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede, altresì, il cofinanziamento di iniziative e progetti per le finalità di cui sopra attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, autorizzando, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, una spesa di 48 milioni di euro annui;

- in base all'art. 3, comma 151, Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) Tabella C, sono stati apportati tagli lineari sul capitolo 989 recante "*Somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile*" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Centro di responsabilità n. 17 "*Sviluppo e competitività del turismo*";
- a seguito delle sopra citate riduzioni la dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali inerenti il suddetto art. 1, comma 1228, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ammontava a € 118.065.054,00;
- in data 29 aprile 2010 è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità di gestione delle predette risorse finanziarie, ritenendo di dare attuazione alla predetta norma attraverso un unico Protocollo d'intesa da concludersi esclusivamente tra Governo e Regioni e Province Autonome;
- in data 24 giugno 2010 è stato sottoscritto il conseguente Protocollo d'intesa tra il Ministro per il turismo ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- per effetto del D.P.C.M. 30 giugno 2010, adottato sulla base del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, la dotazione finanziaria complessivamente disponibile per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui al citato Protocollo d'intesa è stata rideterminata in € 112.697.956,99;
- in attuazione dell'art. 4 del citato Protocollo d'intesa, che assegna una quota dell'1,5 % della disponibilità finanziaria di cui all'art. 1, comma 5, del Protocollo medesimo, per le finalità di supporto e assistenza tecnica delle azioni di monitoraggio e di promozione dei progetti beneficiari del cofinanziamento, il Dipartimento ha stipulato in data 2 febbraio 2011 con Promuovi Italia s.p.a., società *in house* del Dipartimento, una apposita convenzione registrata dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2011 al Reg. n. 12, Fog. n. 110;
- l'art. 5 del Protocollo d'intesa prevede, tra l'altro, che le domande riferite a progetti interregionali sono presentate, per il tramite delle Regioni e Province Autonome, a cura di una delle Regioni e delle Province Autonome, definita Capofila;
- l'art. 6 del Protocollo d'intesa, in particolare, disciplina la valutazione dei progetti di eccellenza ad opera dell'apposita Commissione paritetica di

- valutazione dei progetti, stabilendo al comma 6, che all'esito della positiva valutazione dei progetti, il Dipartimento provvede al loro cofinanziamento attraverso accordi di programma con le Regioni territorialmente interessate, adottando il decreto di assegnazione delle risorse;
- la proposta progettuale denominata "*Culto & Cultura, progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del Turismo Religioso*" presentata dalla Regione Siciliana, in qualità di Capofila, è stata valutata positivamente dall'apposita Commissione paritetica di valutazione nella seduta del 7-8 giugno 2011;
 - il costo complessivo del citato progetto è di € 3.198.217,77 di cui € 2.878.396,50 pari al 90 % del costo complessivo del progetto, rappresenta la quota di finanziamento statale previsto dalla legge n. 296/2006, mentre la spesa residua di € 319.821,27 pari al 10 % della spesa complessiva, rappresenta la quota di cofinanziamento a carico delle Regioni beneficiarie/altri soggetti;
 - con nota n. 10989 del 25/07/2011 il Dipartimento ha comunicato l'esito dei lavori della predetta Commissione paritetica di valutazione e la possibilità di procedere alla sottoscrizione del conseguente Accordo di Programma da definire e concordare;
 - con deliberazione della Giunta della Regione Calabria n. 495 del 2/11/2011 sono stati demandati al Dirigente Generale del Dipartimento Turismo la firma dell'Accordo di Programma e allegati;
 - con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo della Regione Calabria n. 16457 del 30/12/2011 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;
 - decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana n. 221/A2 del 10/02/2012 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma e i relativi allegati;

TENUTO CONTO della proposta progettuale esaminata dalla Commissione paritetica di valutazione e dei contatti intercorsi tra il Dipartimento e la Regione Siciliana, in qualità di Capofila;

VISTI i verbali e le determinazioni assunte dalla Commissione paritetica di valutazione dei progetti, anche in merito alle modalità di erogazione della II tranche di finanziamento, pari al 50% del contributo concesso;

Tutto ciò premesso e considerato



tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Recepimento delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse, gli allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2

(Oggetto dell'Accordo)

1. Il presente Accordo di Programma (di seguito: Accordo) costituisce strumento attuativo del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 24 giugno 2010 tra il Ministro per il turismo ed il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
2. Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti economici e giuridici tra il Dipartimento e le Regioni Siciliana (Capofila) e Calabria (congiuntamente definite Beneficiari), connessi alla realizzazione del progetto denominato "*Culto & Cultura, progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del Turismo Religioso*".
3. L'Accordo è completato:
 - a) dal *Piano esecutivo* composto di due parti, di cui la prima - contenente la scheda anagrafica, la strategia, l'analisi di contesto, i tempi di realizzazione, la descrizione delle linee di intervento, gli indicatori di risultato e il piano finanziario complessivo - allegata al presente Accordo *sub 1*) e la seconda - contenente la puntuale descrizione delle attività da realizzare per ogni intervento, corredate da idonei indicatori di realizzazione, il quadro logico degli interventi, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario ed economico di dettaglio - da trasmettere successivamente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b);
 - b) dalle *Schede di monitoraggio* di cui all'allegato *sub 2*).

Art. 3**(Quadro finanziario)**

1. Il costo complessivo del presente Accordo ammonta ad € 3.198.217,77; di cui € 2.878.396,50 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato ed € 319.821,27 le risorse a carico delle Regioni /altri soggetti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.
2. In particolare, il cofinanziamento statale di cui al comma 1 è attribuito nella seguente misura massima come segue: € 1.978.396,50 alla Regione Siciliana e € 900.000,00 alla Regione Calabria, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.

Art. 4**(Trasferimento risorse finanziarie)**


1. Il Dipartimento trasferirà, previa richiesta dei Beneficiari presentata tramite la Regione Capofila, la quota di cofinanziamento del progetto a valere sul capitolo 989 recante *"Somme per l'incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo ecocompatibile"* del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Centro di responsabilità n. 17 *"Sviluppo e competitività del turismo"*, secondo le seguenti modalità:
 - a) Il 40% del cofinanziamento, fatta salva la rideterminazione prevista dall'articolo 18, viene trasferito a ciascun Beneficiario nella seguente misura: € 791.358,60 (40%) alla Regione Siciliana ed € 360.000,00 (40%) alla Regione Calabria a seguito dell'approvazione da parte del Capo del Dipartimento della seconda parte del Piano esecutivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a); l'approvazione dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento di detto documento;
 - b) Il 50% del cofinanziamento viene trasferito per i successivi stati di avanzamento, come segue:
 - il 20% del cofinanziamento entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Capo del Dipartimento di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), che attesti il raggiungimento dell'80% di spesa di quanto complessivamente trasferito ai sensi del comma 1, lett. a), ed evidenzi l'avanzamento fisico

- dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i costi sostenuti;
- il 30% del cofinanziamento entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Capo del Dipartimento di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, riguardante lo stato di avanzamento dei lavori, che attesti il raggiungimento del 70% di spesa di quanto complessivamente già trasferito ed evidenzi l'avanzamento fisico dei relativi indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico i costi sostenuti;
- c) Il 10% del cofinanziamento, a titolo di saldo, viene trasferito a seguito dell'approvazione da parte del Capo del Dipartimento di una relazione tecnica inviata dalla Regione Capofila, corredata dalle allegate schede di monitoraggio e a seguito di una relazione di verifica delle attività ai sensi dell'articolo 7, che attesti la positiva ultimazione dei lavori ed evidenzi il raggiungimento dei target previsti per gli indicatori di realizzazione, nonché indichi il dettaglio degli interventi autonomi e di quelli congiunti e in modo analitico il raggiungimento integrale della spesa complessiva del progetto.
2. Le relazioni tecniche di cui al comma 1, lettere b) e c), sono valutate dal Dipartimento entro trenta giorni dal ricevimento di quanto previsto dal medesimo comma 1, incluso quanto richiesto per le attività di monitoraggio. I termini possono essere interrotti, qualora siano richiesti elementi integrativi.
 3. Ferme restando le modalità di cui al comma 1, le risorse finanziarie saranno trasferite direttamente a ciascuno dei Beneficiari. Le relazioni tecniche di cui al comma 1 possono indicare, per gli interventi congiunti, le quote finanziarie di spettanza di ciascun Beneficiario da trasferire direttamente alla Regione Capofila.

Art. 5

(Durata)

1. Il presente Accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 per il Dipartimento, e rimane valido fino al



pagamento della quota a saldo del cofinanziamento per la realizzazione del progetto.

2. Il progetto ha durata 36 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori comunicata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), fatte salve eventuali proroghe espressamente concesse dal Dipartimento ai sensi dell'articolo 12.

Art. 6

(Obblighi comuni dei Beneficiari)

1. Con la stipula del presente Accordo, i Beneficiari si impegnano a:
 - a) realizzare il progetto denominato *"Culto & Cultura, progettazione e realizzazione di itinerari per la valorizzazione del Turismo Religioso"* nelle modalità e nei tempi stabiliti nel Piano esecutivo e nelle Schede di monitoraggio, allegati al presente Accordo;
 - b) avviare il progetto entro novanta giorni dall'avviso dell'avvenuta approvazione della seconda parte del Piano esecutivo da parte del Dipartimento, inviando apposita analitica comunicazione di inizio dei lavori, per il tramite della Regione Capofila, al Dipartimento contenente, tra l'altro, i nominativi dei soggetti responsabili della realizzazione dei singoli interventi, che, ove non indicati, devono intendersi coincidenti con il responsabile dell'attuazione dell'Accordo, fino a diversa comunicazione;
 - c) assicurare il supporto alla Regione Capofila fornendo la necessaria collaborazione al fine di facilitare le azioni di coordinamento della Capofila stessa.

Art. 7

(Monitoraggio)

1. Il Dipartimento, anche tramite Promuovi Italia s.p.a., svolge l'attività di monitoraggio allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, delle relative spese e, in generale, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Accordo.
2. Fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 4, i Beneficiari sono comunque tenuti a presentare per il tramite della Regione Capofila semestralmente, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, al Dipartimento un rapporto generale di monitoraggio sulle attività svolte, con l'obiettivo di fornire gli elementi utili per valutare lo stato di avanzamento delle attività e l'individuazione di eventuali



criticità tecnico-scientifiche e/o finanziarie (cd. monitoraggio *in itinere*), corredato dalle allegate schede di monitoraggio comprensive degli indicatori di realizzazione. La relazione potrà essere corredata da ulteriori elementi, ritenuti utili dai Beneficiari, volti a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.

3. I Beneficiari, successivamente alla conclusione del progetto, sono tenuti a fornire al Dipartimento, previa richiesta di quest'ultimo, una relazione contenente dati e informazioni relative alle effettive ricadute sul territorio del progetto finanziato (cd. monitoraggio *ex post*).

Art. 8

(Obblighi specifici della Regione Capofila)

1. Con la stipula del presente Accordo, la Regione Capofila si impegna a:
 - a) assicurare le attività di coordinamento previste dal presente Accordo e derivanti dagli impegni dei singoli Beneficiari, nonché rappresentare in modo unitario gli interessi derivanti dal progetto;
 - b) trasmettere la seconda parte del Piano esecutivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), entro trenta giorni dall'avviso dell'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di controllo, unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
 - c) informare, con la comunicazione di inizio dei lavori di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), il nominativo del soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo, ove diverso dal sottoscrittore dell'Accordo stesso;
 - d) comunicare la conclusione del progetto inviando apposita analitica comunicazione di fine dei lavori al Dipartimento, a mezzo raccomandata A/R.

Art. 9

(Varianti progettuali)

1. I Beneficiari possono modificare il contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero la struttura dei costi nel limite massimo del 20% dell'importo complessivo del progetto, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto e non modifichi l'impianto del progetto così come approvato dalla Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010. Tali varianti e

le relative motivazioni devono essere concordate tra le Regioni e le Province Autonome aderenti al progetto e comunicate dalla Regione Capofila al Dipartimento tempestivamente e, comunque, entro il termine del primo invio utile del rapporto di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7.

2. Le varianti sostanziali apportate al progetto in corso d'opera devono essere concordate tra le Regioni e le Province Autonome aderenti al progetto e comunicate dalla Regione Capofila al Dipartimento e da questo espressamente approvate.
3. Sono varianti sostanziali quelle apportate al contenuto delle attività e dei risultati attesi ovvero le modifiche della struttura dei costi superiori al limite del 20% dell'importo complessivo del progetto.
4. In ogni caso, le varianti non possono comportare oneri aggiuntivi per lo Stato e devono comunque attenersi alle finalità di cui all'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n 296.

Art. 10

(Obblighi del Dipartimento)

1. Con la stipula del presente Accordo, il Dipartimento si impegna a:
 - a) adottare il decreto di assegnazione con cui è disposto l'impegno di spesa delle risorse finanziarie a carico dello Stato per i costi derivanti dall'esecuzione del presente Accordo contestualmente al decreto di approvazione dell'Accordo stesso;
 - b) comunicare alla Regione Capofila l'avvenuta registrazione del presente Accordo da parte dei competenti Organi di controllo, nonché l'avvenuta approvazione della seconda parte del Piano esecutivo;
 - c) trasferire le risorse finanziarie ai Beneficiari, osservando le modalità e la tempistica di cui all'articolo 4;
 - d) curare la diffusione dell'informazione sul progetto in questione con l'obiettivo di sviluppare e promuovere il sistema turistico nazionale e di recuperare la sua competitività sul piano internazionale;
 - e) raccordare le attività promozionali del progetto in questione con quelle relative ad altri progetti presentati in esecuzione dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.



Art. 11**(Strutture di riferimento)**

1. La Regione Siciliana, quale Capofila, indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: *Assessorato Turismo Sport e Spettacolo – Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Area 2/Turismo.*
2. La Regione Calabria indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: *Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Settore 2 Promozione e Organizzazione Turistica.*
3. Il Dipartimento indica quale riferimento per l'esecuzione del progetto di cui al presente Accordo, la seguente struttura: *Ufficio per la programmazione, il coordinamento e le relazioni istituzionali.*

Art. 12**(Proroghe)**

1. Le eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma delle attività, che non incidono sul termine di fine lavori, devono essere concordate tra le Regioni e le Province Autonome aderenti al progetto e tempestivamente comunicate dalla Regione Capofila al Dipartimento.
2. Eventuali proroghe rispetto alla tempistica definita nel cronoprogramma delle attività, tali da spostare in avanti il termine di fine lavori, devono essere concordate tra le Regioni e le Province Autonome aderenti al progetto e concesse espressamente dal Dipartimento, previa richiesta adeguatamente motivata da parte della Regione Capofila con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 13**(Revoca del cofinanziamento)**

1. L'accertamento di inosservanze delle disposizioni contenute nel presente Accordo determina la revoca da parte del Dipartimento del cofinanziamento e l'avvio della procedura di recupero dello stesso in ragione di quanto non eseguito.
2. Il cofinanziamento viene totalmente revocato al singolo Beneficiario qualora siano accertate gravi ed insanabili inadempienze e irregolarità, imputabili al

Beneficiario stesso, o siano apportate varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 9 non espressamente approvate dal Dipartimento. In tal caso, previa contestazione scritta degli addebiti ed acquisite le controdeduzioni da parte del singolo Beneficiario e della Regione Capofila, il Dipartimento adotta i provvedimenti conseguenti, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

3. Il cofinanziamento viene parzialmente revocato al singolo Beneficiario qualora non siano rispettati i termini di inizio e di conclusione del progetto, fatte salve eventuali espresse proroghe ai sensi dell'articolo 12, o siano accertate sanabili inadempienze imputabili al Beneficiario stesso o il progetto sia stato realizzato, nel rispetto degli obiettivi prefissati, con una spesa ammissibile inferiore a quella prevista. In tal caso, previa contestazione scritta ed acquisite le controdeduzioni, il Dipartimento adotta i provvedimenti conseguenti riconoscendo le sole spese ammissibili sostenute, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.
4. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere restituite al Dipartimento entro sessanta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento.
5. A seguito dei provvedimenti di revoca al singolo Beneficiario, il Dipartimento si riserva di valutare la permanenza della funzionalità e della coerenza unitaria del progetto, adottando le necessarie misure, sentita la Commissione paritetica di valutazione di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa 24 giugno 2010.

Art. 14

(Controversie)

1. Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 15

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento a tutta la legislazione vigente in materia e a quanto richiamato nelle premesse.



Art. 16**(Efficacia)**

1. Il presente Accordo impegnerà il Dipartimento a seguito di registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.

Art. 17**(Spese contrattuali)**

1. Le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente Accordo, nonché tutte le imposte, tasse ed altri oneri fiscali sono ad esclusivo e completo carico dei Beneficiari in parti uguali.

Art. 18**(Clausola finale sulle risorse statali)**

1. In esecuzione degli accantonamenti operati per legge per l'anno 2012 sulle risorse finanziarie di cui al capitolo 989 di questo Dipartimento, i Beneficiari provvedono a rimodulare il progetto, adeguandolo alla riduzione di € 39.568,05 a valere sul finanziamento statale alla Regione Calabria, all'atto della trasmissione della seconda parte del Piano esecutivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). Il costo complessivo dell'Accordo è quindi rideterminato in € 3.158.649,72, di cui € 2.838.828,45 rappresentano le risorse finanziarie a carico dello Stato.

Allegato 1- Piano esecutivo**Allegato 2- Schede di monitoraggio**


Il presente Accordo è redatto in tre copie originali.

Letto, approvato e sottoscritto

20 APR. 2012


Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sviluppo e
la Competitività del Turismo

Il Capo Dipartimento
Cons. Caterina Cittadino

.....


Regione Siciliana
Dipartimento Regionale del Turismo
dello Sport e dello Spettacolo

Il Dirigente Generale
Marco Salerno

.....


Regione Calabria
Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo e Politiche Giovanili
Il Dirigente Generale
Dott. Raffaele Rio



.....



All. 1

PIANO ESECUTIVO

PROGETTO

Culto & Cultura

*Progettazione e realizzazione di itinerari per la
valorizzazione del Turismo Religioso*

Regioni:

Sicilia (Capofila)

Calabria

PRIMA PARTE - Descrizione del Progetto

1. Anagrafica

Regione SICILIANA (CAPOFILA)

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO TURISMO SPORT E SPETTACOLO –
DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO – AREA 2/TURISMO

Recapiti:

DIRIGENTE AREA 2/TURISMO – DOTT.SSA DORA PIAZZA
dora.piazza@regione.sicilia.it – 091 7078006 – fax 091 7078123

Soggetto Attuatore:

Amministrazione Regionale con il coinvolgimento di Enti territoriali, Università degli Studi, imprese pubbliche e privati, Associazioni di Categoria

Regione CALABRIA

Responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

REGIONE CALABRIA – DIPARTIMENTO TURISMO SPORT SPETTACOLO E POLITICHE GIOVANILI –

Recapiti:

DIRIGENTE GENERALE – DOTT. Raffaele RIO
raffaele.rio@regcal.it dipartimento.turismo@pec.regione.calabria.it
telefono 0961 856882/856884 – fax 0961 856822

Soggetto Attuatore:

SIAL Servizi S.p.A. - soggetto in - house della Regione Calabria

2. Strategia

Il progetto intende da un lato effettuare la valorizzazione ai fini turistici dei beni di interesse storico religioso e dall'altro proseguire le attività intraprese (e in parte definite) e realizzate con l'intervento cofinanziato con le risorse delle legge 296/96 (Programmi di Sviluppo Turistico Interregionale).

In particolare la Regione **SICILIA** intende sviluppare un segmento turistico in parte inespresso al fine, anche, di conseguire una maggiore stagionalizzazione della domanda ed una crescita dell'offerta.

Non può, inoltre, sottrarsi l'opportunità di promuovere lo sviluppo di una offerta turistica congiunta, attraverso la formalizzazione di un club di prodotto, per uno sviluppo socio – economico di quelle aree non tradizionalmente riconosciute come "destinazione turistica" ma ricche di risorse culturali di eccellenza.

Il turismo religioso quale strumento per la valorizzazione e la promozione di un turismo con tematiche trasversali alle due regioni e, in particolare:

- il rito ortodosso;
- le abbazie e gli ordini monastici;
- gli ordini Cavallereschi;
- la religiosità nell'antichità

Le attività previste, in entrambi i livelli (interregionale – regionale) mirano ad assolvere a due distinte funzioni:

- fare emergere l'esistente
- stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove realtà

L'obiettivo prioritario generale si sintetizza nella volontà di valorizzare le potenzialità inespresse di un turismo religioso e culturale di eccellenza. Tale obiettivo verrà perseguito attraverso i diversi livelli di intervento di seguito sintetizzati:

- ✓ valorizzazione dei beni di interesse storico religioso, delle diverse culture e dei valori comuni;
- ✓ valorizzazione e promozione dei servizi di accoglienza e fruizione turistica;
- ✓ formazione (integrativa) in favore delle risorse umane (guide, accompagnatori, ecc...)
- ✓ approfondimenti tematici e animazione territoriale, finalizzati alla creazione e promozione di una offerta turistica integrata;
- ✓ interventi infrastrutturali finalizzati alla valorizzazione delle fruizione dei siti e dei beni storico religiosi e culturali.

Le tipologie degli interventi riguarderanno nel dettaglio:

- attività di comunicazione e promozione integrata;
- sviluppo e promozione attraverso, anche, le nuove tecnologie;
- intervento di qualificazione e/o riqualificazione delle risorse umane.

Le attività progettuali si realizzeranno in coerenza con i contenuti del Piano di Propaganda Turistica Regionale oltre che con gli strumenti comunitari attivati (e/o in fase di attivazione) in entrambe le Regioni.

Attraverso la realizzazione del progetto il Dipartimento Regionale intende confermare e rafforzare la propria strategia di sviluppo locale (Sistemi Turistici Locali e Distretti Turistici) attraverso il consolidamento di tutte quelle azioni finalizzate allo sviluppo turistico e, conseguentemente, sociale ed economico del territorio regionale.

Infine, ma di straordinaria importanza strategica, il carattere interregionale del progetto di Eccellenza che intende promuovere un'offerta integrata tra le due Regioni accomunate da



molteplici affinità sotto il profilo culturale ed antropologico. Lo studio realizzato (in parte descritto nella scheda progetto) evidenzia alcune tematiche comuni che consentono l'individuazione di un itinerario religioso e culturale (culto e cultura) interregionale.

Sulla base degli obiettivi proposti dalla Regione capofila e ad effetto delle risorse messe a disposizione dalla Regione **CALABRIA** Assessorato alla Cultura da cui dipendono i beni tangibili e intangibili del patrimonio ecclesiale, si evidenzia che l'obiettivo generale del progetto è la valorizzazione ai fini turistici dei beni di interesse storico religioso, attraverso interventi mirati tesi a migliorare non solo la fruizione turistica territoriale quanto ad interpretare il contenuto culturale degli stessi per renderlo a disposizione dei turisti e innescando un processo volto alla destagionalizzazione e alla differenziazione dell'offerta turistica regionale. L'intervento comprende un'azione volta a fornire una mappatura puntuale delle risorse storico architettoniche esistenti e che saranno ritenuti idonei alla utilizzazione a fini turistici, oltre che dei luoghi deputati all'accoglienza di gruppi di giovani facenti parte delle associazioni religiose maggiormente conosciute (azione cattolica, AGESCI ecc), così da fornire un quadro esaustivo utile per l'ideazione e la progettazione degli itinerari religiosi. Sarà attuata un'attente attività di formazione volta alla riqualificazione professionale di risorse umane sia direttamente che indirettamente coinvolte nei programmi di sviluppo dei singoli itinerari religiosi, oltre che attività di aggiornamento formativo delle guide turistiche regionali che saranno coinvolte nella fase di implementazione. I significati da comunicare al turista, le modalità di racconto, le metodologie di coinvolgimento attivo dell'interesse dei turisti, trasmissione del sapere e della cultura locale sono elementi centrali nella valorizzazione di itinerari turistici al fine di dare i giusti caratteri di esperienzialità e sensorialità della messa in rete del patrimonio culturale architettonico e non. Inoltre sarà rafforzato il programma di azione con azioni di promozione mirate alla domanda caratterizzante il turismo religioso evidenziando gli ambiti territoriali turistici a maggiore vocazione, agendo su più livelli come ad esempio la realizzazione di materiale promozionale in immagine coordinata e riconoscibile (anche e soprattutto di concerto con la regione Sicilia per non solo rappresentare univocamente i percorsi/itinerari comuni, quanto per rinforzare e moltiplicare i risultati attesi), l'implementazione degli strumenti interpretativi sia fisici che immateriali (ove necessario) all'interno dei percorsi, la progettazione e realizzazione di itinerari "pilota" utilizzando la tecnologia GIS e GPS grazie alla quale verranno prodotte delle mappe georeferenziate che permetteranno al turista, tramite PC o tecnologia mobile, di scaricare e visualizzare tutte le informazioni legate alle risorse artistico-culturali, i ristoranti, gli alberghi, etc presenti nell'area interessata dal percorso e nel suo intorno; azioni di sostegno della cultura dell'ospitalità e dell'accoglienza e la realizzazione di eventi quali ad esempio momenti di approfondimento tematico, di creazione e rafforzamento di relazioni e di promozione del progetto, o di rafforzamento della conoscenza e consapevolezza del valore identitario delle popolazioni residenti nell'intorno della risorsa che sarà oggetto degli interventi.

3. Analisi di contesto

SICILIA: Il Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo non ha mai realizzato uno studio specifico sui flussi del turismo religioso in Sicilia. Gli unici dati, riferiti al numero dei visitatori nei principali siti riconducibili ad un "turismo religiosi", mostrano un crescente interesse per un prodotto tematico che, oltre a rappresentare una nicchia specifica, si pone come valore aggiunto in un ottica di integrazione dell'offerta turistica regionale.

Uno studio sulle opportunità di uno sviluppo turistico dedicato al segmento religioso (realizzato recentemente utilizzando con le risorse di cui alla Legge 296/96) ha evidenziato l'indifferibilità di un intervento in favore del turismo religioso.

In particolare è emersa l'esigenza di formalizzare "l'esistente" caratterizzato da azioni/attività molto spesso non collegate. "Verificare l'esistente", quindi, per stimolare l'integrazione tra le diverse attività possibili e lo sviluppo di quelle potenzialità inespresse attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati operanti sul territorio regionale ed interessati (direttamente e/o indirettamente) al segmento religioso.

La necessità di promuovere la creazione di una rete regionale finalizzata alla creazione di un'offerta tematica regionale. Uno sviluppo subordinato ad una riorganizzazione di tutti i soggetti pubblici e/o privati che possa, successivamente, concretizzarsi nell'auspicata formalizzazione di un Club di Prodotto.

Tale ipotesi innescherebbe uno sviluppo socio – economico delle aree coinvolte in linea con gli strumenti regionali, nazionali e comunitari.

L'analisi del contesto ha inoltre evidenziato una carenza rispetto alle esigenze di figure professionali. In questa direzione si inserisce l'intervento previsto in favore delle risorse umane finalizzato ad una riqualificazione e/o alla creazione di nuove figure professionali.


Infine l'analisi prodotta ha evidenziato l'esigenza di apportare interventi finalizzati ad un migliore sistema di accoglienza e di accesso.

CALABRIA: Il movimento turistico religioso rappresenta uno dei possibili strumenti di allungamento e diversificazione della stagione turistica anche alla luce della rilevanza assunta a livello internazionale dal turismo religioso: secondo un'indagine di Trademark Italia il turismo religioso muove, in Italia, tra i 30 e i 40 milioni di persone l'anno per un fatturato che passa i 4 miliardi di euro ed è cresciuto nell'ultimo anno di circa il 20%. Il turismo religioso si presenta come fenomeno in continua evoluzione, complesso e frammentario nelle dinamiche attuative, dominato da tendenze che esprimono bisogni di spiritualità, di cultura, di conoscenza delle radici e di socializzazione. Il turismo religioso utilizza lo schema-modello base del turismo, ma lo reinventa creativamente con l'innesto dell'esperienza religiosa trasformandone la qualità, la finalità, i ritmi e lo stile di attuazione. Il settore del turismo religioso è capace di interessare una pluralità di dimensioni: dalla ricerca spirituale, unita all'apprezzamento delle bellezze dei paesaggi, cultura e

arte, sino al semplice bisogno di serenità e introspezione. E' molto forte la relazione fra benessere e territorio, che si esplicita nella ricerca del sé anche attraverso le visite ai luoghi d'arte e di cultura, alle fonti del misticismo e della spiritualità, alla storia e alla natura. E' in sintesi un turismo consapevole e responsabile, attento a coniugare i valori delle religiosità con la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale e storico delle destinazioni e dei luoghi di culto; attratto dai paesaggi in cui si situano i beni di rilevanza religiosa e interessato dagli eventi, manifestazioni e feste religiose, colte quali segni di identità locale. Il presente progetto, partendo dalla verifica e mappatura dell'esistente, ha proprio lo scopo di rafforzare quelle iniziative sporadiche di visite guidate e ricettività in ambienti religiosi al fine di integrarle in un sistema di valorizzazione e fruizione del territorio più ampio.

4. Tempi di realizzazione del progetto

Data inizio	Data fine	Durata in mesi
Giugno 2012	Maggio 2015	36 mesi



REGIONE SICILIANA (Capofila)

5. Linee di intervento
Linea 1: Ideazione, progettazione e realizzazione
Descrizione:
<p>La Sicilia offre un interessante patrimonio (tangibile ed intangibile) riconducibile ad un prodotto di eccellenza. Ciò impone un'adeguata conoscenza delle risorse storico religiose ed una successiva integrazione con il patrimonio culturale esistente. Una prima fase – già intrapresa con modalità esplorative – offrirà un quadro esaustivo utile per l'ideazione e la progettazione degli itinerari. Un successivo coinvolgimento degli stakeholders consentirà il raggiungimento dell'obiettivo interregionale, ossia la realizzazione di 1 (almeno 1) itinerario interregionale.</p> <p>Al contempo l'intervento intende migliorare i servizi di accoglienza e di accesso ai siti attraverso il potenziamento degli stessi oltre a favorire le attività territoriali finalizzate alla crescita qualitativa delle strutture (dirette o per indotte) coinvolte al movimento turistico religioso. L'intervento, infine, dei Tour Operator consentirà la formalizzazione di un prodotto specifico rivolto al segmento religioso ma anche alla domanda turistica culturale delle due regioni.</p> <p>Non sono esclusi piccoli interventi finalizzati al miglioramento delle strutture dedicate alla accoglienza ed accesso del "turista religioso".</p>

Linea 2: Attività di Formazione
Descrizione
<p>Uno sviluppo del segmento turistico religioso impone un intervento a favore di una crescita delle risorse umane.</p> <p>Un intervento finalizzato alla formazione del personale che, a vario modo, opera nel settore turistico (albergatori, guide turistiche, tour operator).</p> <p>Una crescita che riguarderà, anche, la creazione di nuove figure professionali in linea con la specificità del prodotto e con tutti i nuovi strumenti operativi e/o divulgativi.</p> <p>L'applicazione delle nuove tecnologie richiede, inoltre, una formazione specifica a beneficio di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.</p>

Linea 3: Promozione e Commercializzazione**Descrizione**

Attraverso la Linea 3 il Dipartimento Regionale Turismo intende valorizzare e promuovere il "prodotto" tematico.

Il Dipartimento Regionale Turismo intende dare un'adeguata visibilità al prodotto turistico specifico. Un'attività che si realizza in una duplice direzione:

- **interno**, dedicato alla conoscenza dei siti e delle opportunità connesse alla fruizione;
- **esterno**, dedicato alla diffusione ed alla commercializzazione di un prodotto tematico.

In una prima fase verranno individuati tutti gli strumenti utili al raggiungimento dell'obiettivo. Successivamente verranno individuate tutte le modalità possibili di comunicazione (partecipazione ad eventi, Work Shop, ecc...) Infine – con l'intervento degli stakeholder sopra richiamati – si provvederà alla realizzazione delle attività di animazione finalizzate alla creazione e rafforzamento dell'offerta turistica tematica.

6. Indicatori di risultato

Tipologia Indicatore	Unità di Misura	Valore iniziale	Valore Obiettivo	Note
Incremento Turistico (Presenze)	%	800.000	+2%	Il dato si riferisce alle aree interessate alla specificità del progetto
Incremento Destagionalizzato (Presenze ottobre-aprile)	%	400.000	+3%	Il dato si riferisce alle aree interessate alla specificità del progetto
Presenze giornaliere (escursioni)	%	600.000	+5%	Il dato si riferisce ai principali siti

7. Piano finanziario complessivo

LINEE DI INTERVENTO	Quota a carico legge 27 dicembre 2006, n. 296	Regione/ Provincia autonoma	Altro	TOTALE
Linea di intervento 1	1.061.358,82	117.928,75		1.179.287,57
Linea di intervento 2	224.598,83	24.955,42		249.554,25
Linea di intervento 3	692.438,85	76.937,10		769.375,95
TOTALE	1.978.396,50	219.821,27		2.198.217,77

REGIONE CALABRIA

5. Linee di intervento

Linea 1: IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI

Descrizione

Obiettivo di tale linea è potenziare il settore del turismo religioso. Al fine di perseguire tale intento, con maggiore incisività a livello territoriale, sarà considerato essenziale coinvolgere e far partecipare attivamente gli operatori turistici e le comunità locali dei luoghi che saranno inclusi nell'itinerario o percorso tematico al fine anche di diffondere la cultura dell'accoglienza in tutto il sistema economico e sociale. Conoscere il territorio e affinare la ricerca per prioritizzare, ai fini della progettazione, gli interventi di messa a sistema delle risorse; rispondere a standard e criteri di qualità e di ottimizzazione sia per quanto riguarda la progettazione e realizzazione degli itinerari, sia per quanto attiene le modalità gestionali sia dei singoli itinerari della rete regionale degli itinerari che degli itinerari interregionali. È rilevante inoltre specificare che per "conoscenza" non si intende una pura attività di ricerca, ma piuttosto un'analisi di carattere progettuale e operativa, incentrata sulla comprensione e messa a sistema del capitale sociale (reti di relazioni locali e internazionali presenti e competenze/professionalità delle singole realtà e operatori individuati), del capitale fisico (strutture ricettive, reti di trasporti, etc.) e del capitale culturale (beni materiali e immateriali legati alle tematiche individuate) che possa essere utilizzato ai fini del progetto e che raccolga criteri e standard di qualità per la gestione degli interventi al fine di caratterizzare gli itinerari in termini di qualità del prodotto offerto e dei servizi di cui si compone. Ciò al fine di predisporre un modello di sviluppo degli itinerari religiosi o comunque dei prodotti turistici religiosi che possa essere replicabile nei diversi momenti di allargamento del raggio di azione degli itinerari stessi.

Linea 2: ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Descrizione

Le guide turistiche, i keyplayer del sistema economico e sociale che si trovano nell'intorno del turismo, e la popolazione locale, si ritrovano spesso ad essere ambasciatori delle proprie eccellenze, svolgendo quindi un ruolo cruciale nel contribuire a formare l'immaginario dei turisti durante la propria vacanza o il proprio viaggio di scoperta; immaginario che accompagnerà anche il ricordo dell'esperienza di visita, che rappresenta "ceterisparibus" la più grande leva di marketing turistica: il bocca a bocca. Scopo della linea è quindi formare per ogni itinerario turistico sia le persone e le imprese direttamente coinvolte nell'itinerario o nel prodotto turistico religioso sia gli attori che vivono nell'intorno di esso nelle forme appropriate che si riterranno idonee al raggiungimento degli obiettivi.

Formare gli albergatori, gli operatori della ricettività, i gestori del patrimonio immobiliare esistente, associazioni di categoria del settore sulle importanti tematiche del turismo religioso, e sull'importanza di adeguare le proprie strutture e la propria attività agli standard richiesti rivestirà un'importante chiave di successo dell'intervento nel suo insieme.

Linea 3: PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E AZIONI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE

Descrizione

Obiettivo della linea è permettere, attraverso azioni di sostegno all'offerta, la più ampia conoscenza dei prodotti turistici realizzati focalizzando l'attenzione del mercato italiano e internazionale e di conseguenza incrementando il flusso degli arrivi, ma anche di educare il territorio attraverso l'animazione territoriale.

Lo scopo è accrescere l'attrattività dell'area, per favorire l'incremento di flusso turistico nei periodi di media e bassa stagione, attraverso un approccio promozionale innovativo multisettoriale, che comprende strumenti innovativi di comunicazione, web 2.0, mobile app, etc oltre che con strumenti di promo commercializzazione classici come l'organizzazione di educational e roadshow.

Il successo degli itinerari non può prescindere dal loro posizionamento sul mercato del turismo religioso, non solo dei pellegrini ma nella sua accezione più ampia, e quindi dalla creazione e rafforzamento della rete di relazione con i buyer specializzati, ma anche sui circuiti della commercializzazione dei prodotti culturali.

E' prevista anche la realizzazione di una serie di eventi che si propongono di promuovere il territorio ed in particolare gli itinerari realizzati attraverso l'ideazione e realizzazione di incontri seminari, workshop itineranti e eventi di carattere culturale che possano servire da richiamo turistico e che cercheranno di coinvolgere direttamente la popolazione locale per accrescere come effetto collaterale la cultura dell'accoglienza turistica.

6. Indicatori di risultato

Tipologia Indicatore	Unità di Misura	Valore Iniziale	Valore Obiettivo	Note
Arrivi Totali	num	287.000	+3%	Il flusso turistico religioso è essenzialmente escursionistico
Presenze Totali	num	861.000	+2%	Il flusso turistico religioso è essenzialmente escursionistico

Nota: i dati di stima non prevedono i flussi escursionistici di passaggio, non stanziali, ma si basano su una stima del carico degli hotel nelle aree a vocazione turistica dei prodotti religiosi di eccellenza

7. Piano finanziario complessivo

LINEE DI INTERVENTO	Quota a carico legge 27 dicembre 2006, n. 296	Regione/ Provincia autonoma	Altro	TOTALE
Linea di intervento 1	315.000,00	35.000,00		350.000,00
Linea di intervento 2	135.000,00	15.000,00		150.000,00
Linea di intervento 3	450.000,00	50.000,00		500.000,00
TOTALE	900.000,00	100.000,00		1.000.000,00

PROGETTO INTERREGIONALE

TITOLO

REGIONI:

CAPOFILA:
PARTNER:

ANNUALITA'

20__

I°/II° SEMESTRE

SCHEDA MONITORAGGIO - Parte I

Da compilarsi a cura della Regione Capofila

REGIONE SCRIVENTE (CAPOFILA)

ACCORDO DI PROGRAMMA

SOTTOSCRITTO IL

RESPONSABILE DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA

Stato intervento

 Concluso In corso Sospeso

Soggetto attuatore dell'intervento

Relazione sullo stato di attuazione

Descrizione varianti apportate

Note

Monitoraggio al

Sigla Responsabile Regione

ACCORDO DI PROGRAMMA	
----------------------	--

Dichiarazione inizio attività	Data	
-------------------------------	------	--

Richiesta erogazione anticipo 40%	Importo	€ 0,00
	Data	

Richiesta erogazione I° SAL 20%	Importo	€ 0,00
	Data	

Richiesta erogazione II° SAL 30%	Importo	€ 0,00
	Data	

Richiesta saldo finale 10%	Importo	€ 0,00
	Data	

PIANO ECONOMICO			
COSTO COMPLESSIVO			
Anno	Realizzato (euro)	da Realizzare (euro)	Totale (euro)
20---			
20--			
20--			
TOTALE			

AVANZAMENTO FINANZIARIO			
LINEA	Dotazione	Impegni al.....	Pagamenti al.....
Linea 1			
Linea 2			
Linea 3			
Linea n			
TOTALE PROGETTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI DI RISULTATO*				
Tipologia Indicatore	Unità di Misura	Valore Obiettivo	Valore Rilevato	Note

*Gli indicatori di risultato andranno valorizzati alla conclusione del progetto

LINEA 1					
ATTIVITA'	Tipologia intervento (comune/autonomo)	data avvio prevista	data avvio effettiva	data ultimazione prevista	data ultimazione effettiva
Attività 1					
Attività 2					
Attività 3					
Attività n					

LINEA 1 - AVANZAMENTO FINANZIARIO				
ATTIVITA'	Tipologia intervento (comune/autonomo)	Dotazione	Impegni al.....	Pagamenti al.....
Attività 1				
Attività 2				
Attività 3				
Attività n				
TOTALE LINEA 1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

LINEA 1 - INDICATORI						
Attività	Tipologia intervento (comune/autonomo)	Tipologia Indicatore	Unità di Misura	Valore Obiettivo	Valore Rilevato	Note
Attività 1						
Attività 2						
Attività 3						
Attività 4						
Attività n						

LINEA n					
ATTIVITA'	Tipologia intervento (comune/autonomo)	data avvio prevista	data avvio effettiva	data ultimazione prevista	data ultimazione effettiva
Attività 1					
Attività 2					
Attività 3					
Attività n					

LINEA n - AVANZAMENTO FINANZIARIO				
ATTIVITA'	Tipologia intervento (comune/autonomo)	Dotazione	Impegni al.....	Pagamenti al.....
Attività 1				
Attività 2				
Attività 3				
Attività n				
TOTALE LINEA 1	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

LINEA n - INDICATORI						
Attività	Tipologia intervento (comune/autonomo)	Tipologia Indicatore	Unità di Misura	Valore Obiettivo	Valore Rilevato	Note
Attività 1						
Attività 2						
Attività 3						
Attività 4						
Attività n						

SCHEDA MONITORAGGIO - Parte II

Da compilarsi a cura della Regione Partner

REGIONE SCRIVENTE (PARTNER)

ACCORDO DI PROGRAMMA

SOTTOSCRITTO IL

REFERENTE DELL'ACCORDO DI
PROGRAMMA

Stato intervento

 Concluso In corso Sospeso

Soggetto attuatore dell'intervento

Relazione sullo stato di attuazione

Descrizione varianti apportate

Note

Monitoraggio al

Sigla Responsabile Regione

ACCORDO DI PROGRAMMA	
-----------------------------	--

Dichiarazione inizio attività	Data	
--------------------------------------	-------------	--

Richiesta erogazione anticipo 40%	Importo	€ 0,00
	Data	

Richiesta erogazione I° SAL 20%	Importo	€ 0,00
	Data	

Richiesta erogazione II° SAL 30%	Importo	€ 0,00
	Data	

Richiesta saldo finale 10%	Importo	€ 0,00
	Data	

PIANO ECONOMICO			
COSTO COMPLESSIVO			
Anno	Realizzato (euro)	da Realizzare (euro)	Totale (euro)
20--			
20--			
20--			
TOTALE			

AVANZAMENTO FINANZIARIO			
LINEA	Dotazione	Impegni al.....	Pagamenti al.....
Linea 1			
Linea 2			
Linea 3			
Linea n			
TOTALE PROGETTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI DI RISULTATO*				
Tipologia Indicatore	Unità di Misura	Valore Obiettivo	Valore Rilevato	Note

*Gli indicatori di risultato andranno valorizzati alla conclusione del progetto

LINEA 1					
ATTIVITA'	Tipologia intervento (comune/autonomo)	data avvio prevista	data avvio effettiva	data ultimazione prevista	data ultimazione effettiva
Attività 1					
Attività 2					
Attività 3					
Attività n					

LINEA 1 - AVANZAMENTO FINANZIARIO				
ATTIVITA'	Tipologia intervento (comune/autonomo)	Dotazione	Impegni al.....	Pagamenti al.....
Attività 1				
Attività 2				
Attività 3				
Attività n				
TOTALE LINEA 1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

LINEA 1 - INDICATORI						
Attività	Tipologia intervento (comune/autonomo)	Tipologia Indicatore	Unità di Misura	Valore Obiettivo	Valore Rilevato	Note
Attività 1						
Attività 2						
Attività 3						
Attività 4						
Attività n						

LINEA n					
ATTIVITA'	Tipologia intervento (comune/autonomo)	data avvio prevista	data avvio effettiva	data ultimazione prevista	data ultimazione effettiva
Attività 1					
Attività 2					
Attività 3					
Attività n					

LINEA n - AVANZAMENTO FINANZIARIO				
ATTIVITA'	Tipologia intervento (comune/autonomo)	Dotazione	Impegni al.....	Pagamenti al.....
Attività 1				
Attività 2				
Attività 3				
Attività n				
TOTALE LINEA 1	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

LINEA n - INDICATORI						
Attività	Tipologia intervento (comune/autonomo)	Tipologia Indicatore	Unità di Misura	Valore Obiettivo	Valore Rilevato	Note
Attività 1						
Attività 2						
Attività 3						
Attività 4						
Attività n						